

# GAZZETTA



# UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 26 luglio 1997

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997 n. 11.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 «Disciplina dell'Agriturismo» ..... Pag. 2

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 1997, n. 1.

Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera a); aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera b). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 ..... Pag. 2

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

##### Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1997, n. 3.

Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ..... Pag. 7

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1997, n. 4.

Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia ..... Pag. 8

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1997, n. 26.

Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 ..... Pag. 12

#### REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 8.

Costituzione di un fondo straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici e di effettuazione dei controlli funzionali demandate alle Associazioni Provinciali degli Allevatori ..... Pag. 14

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 9.

Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica. .... Pag. 15

#### REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1997, n. 7.

Estensione dei benefici previsti dalle leggi statali n. 26 dell'11 febbraio 1980 e n. 333 del 25 giugno 1985 ai dipendenti regionali ..... Pag. 20

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1997, n. 13.

Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49 ..... Pag. 20

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8.

Bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999. .... Pag. 25

#### REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 14.

Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali. .... Pag. 26

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1997 n. 11.

**Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 «Disciplina dell'Agriturismo».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 del 16 aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifica della lettera d), comma 1, articolo 10*

1. Alla lettera *d)* del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 33 (disciplina dell'agriturismo) le parole: «entro il 31 ottobre» sono sostituite dalle parole: «entro il 1° ottobre».

Art. 2.

*Sostituzione della lettera c), comma 2 articolo 11*

1. La lettera *c)* del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 33/1996 è sostituita dalla seguente:

«*c)* abbia subito nel corso dell'ultimo triennio più provvedimenti di sospensione per complessivi novanta giorni».

Art. 3.

*Abrogazione della lettera d), comma 1, articolo 14*

1. La lettera *d)* del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 33/1996 è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 26 marzo 1997

MORI

97R0393

REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 1997, n. 1.

**Regolamento per l'istituzione di strutture private per la caccia: aziende faunistico-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera *a*); aziende agriturismo-venatorie (articolo 32, comma 1, lettera *b*). Articolo 32 comma 4 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 6 del 23 aprile 1997)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

CONSTATATA L'ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

PROMULGA

il seguente regolamento regionale:

TITOLO I

**AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (ARTICOLO 32, COMMA 1 LETTERA *A*) E COMMA 4 LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29 «NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO»).**

Art. 1.

*Finalità*

1. Le aziende faunistico venatorie di cui all'articolo 32 comma 1 lettera *a)* della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), hanno lo scopo di salvaguardare e ripristinare l'ambiente naturale e di proteggere la fauna autoctona e naturalizzata per consentire lo sviluppo e l'irradiazione nel restante territorio, nonché di favorire la sosta e la protezione della fauna migratoria.

2. A tal fine, il titolare della concessione di azienda faunistico-venatoria è tenuto ad assicurare gli interventi necessari al ripristino e al mantenimento dell'ambiente, in modo che lo stesso risulti idoneo al perseguimento delle finalità previste dall'articolo 32, comma 1, lettera *a)* della legge regionale n. 29/1994.

3. In tali aziende la caccia è consentita secondo le norme del calendario venatorio sulla base di piani di assestamento e abbattimento autorizzati dalle amministrazioni provinciali competenti.

Art. 2.

*Programmi di protezione*

1. Le aziende, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, predispongono programmi di conservazione naturale e di ripristino ambientale, nonché di studio e di divulgazione, con particolare riferimento alle scuole, da realizzarsi nell'arco dell'anno.

2. I programmi di cui al comma 1 riguardano, in modo particolare, la tipica fauna dell'Appennino settentrionale e delle Alpi Marittime e, nelle zone umide, la fauna acquatica.

3. I programmi annuali sono inviati, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono, alla Provincia ed alla Regione, che ne accertano la compatibilità con i rispettivi piani faunistico-venatori e formulano eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento.

4. Le aziende, per l'attuazione e la realizzazione dei programmi, possono stipulare accordi o convenzioni con le associazioni protezionistiche riconosciute o con altre associazioni senza fini di lucro.

## Art. 3.

*Immissioni*

1. Nelle aziende faunistico-venatorie è consentita l'immissione, secondo le disposizioni previste dal disciplinare di cui all'articolo 18, di esemplari appartenenti esclusivamente alle seguenti specie:

- a) fagiano;
- b) starna;
- c) pernice rossa;
- d) lepore;
- e) germano reale;
- f) capriolo, daino, cervo, camoscio.

2. Le immissioni sono effettuate entro le date comprese tra il 1° gennaio ed il 31 agosto di ciascun anno.

3. Le immissioni di selvaggina avvengono alla presenza di agenti dipendenti dalle amministrazioni provinciali o di ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato che redigono apposito verbale.

4. La selvaggina immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario.

## Art. 4.

*Prelievo*

1. Nelle aziende faunistico venatorie, il prelievo di selvaggina appartenente alle specie di cui è autorizzata l'immissione, è consentito al titolare della concessione e ai soggetti da lui autorizzati. Il titolare ha l'obbligo di accertarsi che le persone da lui autorizzate siano munite dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti e che siano abilitate alla caccia di selezione, ove prevista.

2. I proventi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni al prelievo devono essere integralmente utilizzati per la gestione dell'azienda, e per i relativi investimenti.

3. Il prelievo di selvaggina nelle aziende faunistico-venatorie, è autorizzato dall'Amministrazione provinciale competente sulla base dei piani di abbattimento e di assestamento che il titolare della concessione presenta entro il 30 giugno per gli ungulati ed entro il 31 luglio per la selvaggina minore. Dai piani devono comunque risultare:

- a) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione venatoria precedente;
- b) la stima della consistenza faunistica al termine della stagione di riproduzione.
- c) le eventuali immissioni di selvaggina effettuate e risultanti da appositi verbali redatti dagli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

4. Il Piano deve essere rapportato alla densità delle singole specie e all'andamento del relativo ciclo riproduttivo e non deve compromettere il potenziale riproduttivo della popolazione oggetto del prelievo stesso.

5. L'amministrazione provinciale, comunica ogni anno al titolare della concessione entro il 31 luglio per gli ungulati ed il 31 agosto per la selvaggina minore, il numero massimo dei soggetti autorizzati al prelievo, il prelievo autorizzato, le eventuali osservazioni e la data di inizio del prelievo. In mancanza di comunicazione entro i suddetti termini, i piani si intendono operativi a tutti gli effetti e l'inizio del prelievo si intende autorizzato sin dalla data di apertura della stagione venatoria prevista dal calendario venatorio regionale.

6. Il piano di abbattimento deve tener conto prioritariamente, individuandoli ove possibile, di capi malati nonché di quelli vecchi per ogni specie immessa. Il totale dei capi oggetto di prelievo non può superare in ogni caso il 60 per cento dei capi stimati dal piano, ivi comprese le nuove immissioni.

7. Per la valutazione sulla consistenza faunistica, anche ai fini del prelievo, l'Amministrazione provinciale competente può effettuare accertamenti in qualsiasi momento.

8. Il prelievo di selvaggina è consentito nei tempi e con le modalità previsti dal calendario venatorio, con il rispetto del silenzio venatorio, fino al raggiungimento del contingente previsto dal piano di abbattimento.

9. L'Amministrazione provinciale competente può autorizzare, al di fuori di tali periodi, catture di selvaggina destinata al ripopolamento.

10. Nelle aziende faunistico-venatorie, la caccia alla specie colombaccio è consentita solo da appostamento. Tali appostamenti, consentiti in numero non superiore ad uno ogni 200 ettari, sono soggetti alla disciplina regionale vigente.

11. Il prelievo di capi appartenenti ad altre specie migratrici, che non può avvenire in contrasto con quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, si svolge nelle forme e nei modi stabiliti dall'articolo 36, comma 2 della legge regionale n. 29/1994.

12. Il prelievo avvenuto nelle aziende faunistico-venatorie deve risultare da apposita ricevuta, rilasciata in copia a colui che lo ha effettuato dal titolare della concessione che ne conserva l'originale. Nella ricevuta sono annotati specie e numero dei capi abbattuti, nonché nominativo e numero di licenza di caccia delle persone autorizzate.

13. Le catture di cui al comma 9, finalizzate al ripopolamento, devono risultare da apposite ricevute, rilasciate dal titolare, recanti l'annotazione del destinatario e delle persone autorizzate al trasporto.

## Art. 5.

*Deroghe al prelievo delle specie autorizzate*

1. Nel territorio delle aziende è fatto divieto di prelevare animali selvatici appartenenti a specie diverse da quelle previste dai provvedimenti di concessione e dal disciplinare di cui all'articolo 18; è fatta eccezione per la volpe ed il cinghiale, nei modi e tempi prescritti dal calendario venatorio.

2. Sono consentite eventuali deroghe autorizzate dall'Amministrazione provinciale in applicazione di norme statali o regionali.

## Art. 6.

*Allevamento in cattività*

1. Il titolare della concessione, nell'ambito dell'azienda, può produrre in cattività le specie di selvaggina previste dal disciplinare di cui all'articolo 18, nei quantitativi necessari al compimento dei ripopolamenti programmati.

2. L'allevamento in cattività di specie selvatiche, nell'ambito delle aziende, avviene comunque nel rispetto della normativa vigente.

## Art. 7.

*Registro*

1. Il titolare della concessione detiene un registro su cui vengono giornalmente annotate le generalità delle persone ammesse al prelievo rilevate dalla licenza di porto di fucile, i capi complessivamente prelevati distinti per sesso e i capi immessi suddivisi per classi di età e sesso e relative date di immissione. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza indicati dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale n. 29/1994.

## Art. 8.

*Danni*

1. Il risarcimento di eventuali danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, nonché provocati nell'esercizio dell'attività venatoria e cinofila all'interno delle aziende faunistico-venatorie alle colture agricole, è disciplinato ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale n. 29/1994.

## Art. 9.

*Addestramento cani*

1. Nelle aziende faunistico-venatorie le gare cinofile e l'addestramento dei cani sono consentiti anche fuori dalla stagione venatoria, purché non comportino l'abbattimento di selvaggina, con esclusione del periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio.

## Art. 10.

*Raccolta di uova e protezione di nidiate*

1. Qualora vengano accertati danni a nidiate di selvaggina, è consentito al titolare della concessione di raccogliere le uova non danneggiate per curare la schiusa e l'allevamento dei nati. È consentito, altresì, l'uso dei cani per la individuazione di nidiate al fine di salvarle dal rischio di danni derivanti dalle lavorazioni agricole. Dette operazioni sono comunicate entro tre giorni ai servizi di vigilanza delle Amministrazioni provinciali.

## Art. 11.

*Idoneità del territorio*

1. Il territorio oggetto della concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie deve avere continuità di superficie e deve dimostrare vocazionalità per le specie da immettere o incentivare.

## Art. 12.

*Limiti di superficie*

1. La estensione delle singole aziende faunistico-venatorie non è di norma inferiore a 500 ettari né superiore a 3000 ettari. Su conforme parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, possono essere autorizzate variazioni, in aumento e in diminuzione, per un massimo del 10 per cento.

## Art. 13.

*Riduzione o ampliamento*

1. La riduzione e l'ampliamento dell'area dell'azienda sono richieste e concesse con le stesse modalità della domanda di concessione sentiti gli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

## Art. 14.

*Tabellazione*

1. Il perimetro delle aziende viene tabellato, a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli sui quali deve figurare la seguente scritta: «Azienda faunistico-venatoria - articolo 32, comma 1, lettera a) legge regionale n. 29/1994». Detti cartelli devono avere la dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero su fondo bianco ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

2. La tabellazione perimetrale deve essere tenuta costantemente in efficienza.

## Art. 15.

*Vigilanza*

1. Il titolare della concessione, è tenuto ad assicurare una adeguata vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori, dipendenti o convenzionati, con qualifica di guardia giurata nella misura almeno di uno ogni 1000 ettari, o frazione superiore a 500 ettari. I nominativi degli agenti di vigilanza ed ogni loro eventuale variazione, devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione provinciale competente.

2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria ai sensi della legge regionale n. 29/1994.

## Art. 16.

*Presupposti della concessione*

1. Il rilascio della concessione di azienda faunistico-venatoria, può essere richiesto dal proprietario dei terreni interessati o dal conduttore dei medesimi, se autorizzato dal proprietario. Qualora i terreni per i quali si chiede la concessione, appartengano a più proprietari o conduttori questi, ai fini della concessione, possono associarsi fra loro.

2. È vietato recintare i confini delle aziende medesime; qualsiasi recinzione presente deve avere esclusivamente funzione di ambientamento e non superare 10 ettari di estensione.

## Art. 17.

*Domanda*

1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 29/1994.

2. La domanda, redatta dagli interessati su carta legale, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale tramite l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'azienda, corredata di una relazione tecnica indicante:

a) caratterizzazione ambientale del territorio che evidenzii gli elementi di conformità con i Piani faunistici venatori provinciali, comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione delle aree coltivate con relativa superficie, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, zone umide, vallive e allagate, aree ad incolto;

b) precisazione, a seconda dei casi, relative al modello di conduzione agricola, forestale, zootecnica o ittica;

c) descrizione dei programmi pluriennali di ripristino, conservazione e gestione ambientale con particolare riferimento agli interventi di miglioramento ambientale ai fini faunistici;

d) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di specie protette presenti in forma temporanea o permanente all'interno del comprensorio;

e) elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e stima della consistenza, determinata in via induttiva, della popolazione di ciascuna di esse;

f) piano di gestione e controllo del cinghiale, ove presente, e relativo piano di ripristino ambientale;

g) indicazioni inerenti le strutture produttive o di ambientamento esistenti, o da realizzarsi, con indicazione della specie e del numero stimato di esemplari ospitati annualmente;

h) eventuali programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche indicanti le finalità perseguite (ripopolamento, reintroduzione), nonché la durata dei programmi stessi.

i) planimetria in scala 1:10.000 in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui alla lettera a).

3. L'Amministrazione provinciale trasmette alla Regione le domande entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, corredate del proprio parere che attesti la conformità con il Piano faunistico venatorio provinciale.

4. La Regione, ricevuta la documentazione, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della Struttura competente entro trenta giorni dalla richiesta all'I.N.F.S. e ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni.

5. La concessione è rilasciata previo pagamento della tariffa, ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66 (tasse sulle concessioni regionali).

6. Al ricevimento della dimostrazione di pagamento, la Regione provvede a rilasciare la concessione per l'istituzione dell'azienda.

7. La concessione è soggetta a tassa e soprattassa di rinnovo annuale ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

## Art. 18.

*Disciplinare*

1. L'Amministrazione provinciale competente, sulla base dei piani di assestamento e di gestione allegati alla domanda, redige un apposito disciplinare, che è parte integrante del provvedimento di concessione di azienda faunistico-venatoria e ne trasmette copia alla Regione, unitamente al parere. Nel disciplinare risultano gli interventi che il titolare della concessione deve operare sul territorio, i tempi per la rela-

tiva attuazione, le specie di selvaggina per il cui sviluppo, prelievo ed irradiazione è rilasciata la concessione, nonché il rapporto minimo fra selvaggina e territorio.

2. Nel disciplinare di concessione è anche determinato il numero massimo dei capi di selvaggina di cui è consentita la detenzione in allevamento a scopo di ripopolamento dell'azienda.

#### Art. 19.

##### *Durata*

1. La concessione per la istituzione di aziende faunistico-venatorie, ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

2. La concessione cessa inoltre nei seguenti casi:

a) il titolare può in ogni momento rinunciare alla concessione mediante comunicazione scritta alla Regione ed alla Amministrazione provinciale competente, con preavviso di almeno sessanta giorni;

b) il titolare decade da ogni diritto ove non abbia proceduto a richiedere il rinnovo della concessione nei modi e termini previsti dall'articolo 20. La decadenza è disposta dalla Regione, su segnalazione dell'Amministrazione provinciale, con atto del dirigente della struttura competente;

c) la revoca della concessione è disposta, previa diffida, con atto del dirigente della struttura competente, per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare, degli obblighi previsti dalla legge.

3. In caso di rinuncia, decadenza, o revoca, l'Amministrazione provinciale competente decide, entro sei mesi, la destinazione dell'ambito territoriale interessato ai fini faunistici. In mancanza di tale provvedimento, il territorio è da considerarsi libero da vincoli alla scadenza dei sei mesi. L'Amministrazione provinciale può, entro tale data, effettuare la cattura di specie selvatiche previste nel disciplinare dell'azienda.

#### Art. 20.

##### *Rinnovo*

1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Amministrazione provinciale competente, che esprime il proprio parere entro trenta giorni.

2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente concessione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione dell'azienda faunistico-venatoria.

3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego motivato è adottato con atto del dirigente della struttura regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e del parere dell'Amministrazione provinciale.

4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentarli e, in particolare, una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

#### Art. 21.

##### *Norma transitoria*

1. Le aziende faunistico venatorie esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate in base al provvedimento di concessione provinciale fino alla scadenza della concessione stessa.

#### TITOLO II

AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE (ARTICOLO 32 COMMA 1, LETTERA B) E COMMA 4 LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994 N. 29 «NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO»).

#### Art. 22.

##### *Finalità*

1. Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite per il recupero e la valorizzazione di aree montane o svantaggiate attraverso l'organizzazione dell'attività venatoria.

Le aziende agri-turistico-venatorie devono preferibilmente:

- a) essere situate nei territori a scarsa vocazione faunistica;
- b) coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni;
- c) avere una estensione massima di ettari 600.

#### Art. 23.

##### *Prelievo*

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate, esclusivamente sulle specie di selvaggina di cui al comma 2 dell'articolo 24 riproducibili in cattività, durante il periodo previsto dal calendario venatorio, con il rispetto del silenzio venatorio. I capi immessi devono provenire da allevamenti autorizzati. È vietata l'immissione di ibridi tra il germano reale e le anatre domestiche. La mancata ottemperanza a dette disposizioni provoca l'immediata sospensione o la revoca della concessione.

#### Art. 24.

##### *Immissioni*

1. Le immissioni di selvaggina nelle aziende agri-turistico-venatorie sono effettuate a discrezione del concessionario e debbono essere annotate sul registro di cui all'articolo 25.

2. Le specie utilizzate devono essere comprese fra le seguenti: starna, pernice rossa, fagiano, lepre, quaglia europea e germano reale.

#### Art. 25.

##### *Registro*

1. I capi immessi e quelli abbattuti, devono essere annotati dal titolare dell'azienda, di volta in volta, in apposite sezioni sul registro vidimato dalla Amministrazione provinciale. Nel registro vengono giornalmente annotate le generalità delle persone ammesse al prelievo rilevate dalla licenza di porto di fucile. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli agenti di vigilanza indicati dall'articolo 48 della legge regionale n. 29/1994.

#### Art. 26.

##### *Permessi*

1. Ogni cacciatore, all'interno dell'azienda, deve essere in possesso di permesso numerato su cui annotare i capi abbattuti nonché dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti.

2. Le annotazioni dei capi abbattuti sono poi riportate, giornalmente, a cura del titolare dell'azienda, nel registro di cui all'articolo 25.

## Art. 27.

*Divieti*

1. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è vietato cacciare uccelli appartenenti a specie migratrici, ad eccezione della quaglia e del germano reale.

2. È vietato recintare i confini delle aziende medesime; qualsiasi recinzione presente deve avere esclusivamente funzione di ambientamento e non superare 10 ettari di estensione.

## Art. 28.

*Vigilanza*

1. Il titolare della concessione è tenuto ad assicurare una vigilanza sul territorio dell'azienda mediante agenti venatori, dipendenti o convenzionati, con qualifica di guardia giurata.

2. Il territorio compreso nelle aziende è comunque soggetto alla vigilanza venatoria, ai sensi della legge regionale n. 29/1994.

3. La Provincia, in ogni momento, può eseguire controlli di accertamento faunistico sull'intero territorio o su appezzamenti campione.

4. Nel caso le Province rilevino irregolarità nella gestione propongono alla Regione, motivandole, la sospensione o la revoca della concessione.

## Art. 29.

*Tabellazione*

1. Il perimetro delle aziende viene tabellato a cura del titolare della concessione, con appositi cartelli, sui quali deve figurare la seguente scritta: «Azienda agri-turistico-venatoria, articolo 32, comma 1, lettera b) legge regionale n. 29/1994». Detti cartelli devono avere la dimensione di cm. 25 x 33, con la scritta in nero sul fondo bianco, ed essere disposti in modo che dal punto in cui è posto ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo.

## Art. 30.

*Soggetti abilitati a richiedere la concessione*

1. La concessione per la istituzione di aziende agri-turistico-venatorie è rilasciata esclusivamente ad imprese agricole, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) cooperative agricole e forestali;
- b) forme associate di imprenditori agricoli;
- c) singoli imprenditori agricoli;

2. I legali rappresentanti o i titolari dell'impresa agricola devono essere iscritti all'elenco regionale degli operatori agrituristici, ai sensi della normativa regionale vigente.

## Art. 31.

*Domanda*

1. La Regione rilascia la concessione per la istituzione di aziende agrituristico-venatorie ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale n. 29/1994.

2. La domanda, redatta dagli interessati su carta legale, deve essere presentata al Presidente della Giunta regionale tramite l'Amministrazione provinciale nel cui territorio ricade l'azienda, corredata di una relazione tecnica indicante:

- a) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, l'altimetria minima e massima, la ripartizione culturale delle aree con relativa superficie, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, aree vallive allagate, zone ad incolto;
- b) eventuale inclusione dell'area nell'ambito di vincoli quali: aree di agricoltura svantaggiata; aree dismesse da interventi agricoli ai sensi del Regolamento CEE n. 1094/88 riguardante il ritiro dei seminativi dalla produzione, nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione;
- c) precisazione sul modello di conduzione prevalente dell'azienda;
- d) sintetica caratterizzazione faunistica del comprensorio, in cui si evidenzia la scarsa vocazione faunistica;

e) elenco delle specie di allevamento per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio;

f) nel caso in cui l'azienda allevi direttamente la selvaggina, descrizione delle strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi, con indicazione delle specie e del numero di esemplari che si intende produrre annualmente;

g) illustrazione di massima dei programmi pluriennali di immissione di specie selvatiche cacciabili;

h) planimetria in scala 1:10.000 in cui siano evidenziate le tipologie ambientali di cui alla lettera a).

3. L'Amministrazione provinciale trasmette alla Regione le domande entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse, corredate del proprio parere.

4. La Regione, ricevuta la documentazione, sentito il parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, decide sulla domanda di concessione con atto del dirigente della Struttura competente entro trenta giorni dal ricevimento e ne dà comunicazione all'interessato entro dieci giorni.

5. La concessione è rilasciata previo pagamento della tariffa nella misura prevista dalle tasse di concessione regionale ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 157/1992 e della legge regionale n. 66/1994.

6. Al ricevimento della dimostrazione di pagamento, la Regione provvede a rilasciare la concessione per la istituzione dell'azienda.

7. La concessione è soggetta a tassa e soprattassa di rinnovo annuale ai sensi della legge n. 157/1992.

## Art. 32.

*Durata*

1. La concessione di azienda agri-turistico-venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile a richiesta del titolare.

2. Il titolare decade da ogni diritto ove non richieda il rinnovo della concessione nei modi e nei termini previsti dall'articolo 33. La decadenza è disposta dalla Regione, su segnalazione dell'Amministrazione provinciale, con atto del dirigente della Struttura competente.

3. La concessione inoltre può essere sospesa o revocata, su richiesta motivata dell'Amministrazione provinciale competente, per grave o ripetuta inosservanza da parte del titolare degli obblighi previsti dalla legge.

4. La revoca e la sospensione della concessione sono disposte previa diffida, con atto del dirigente della Struttura regionale competente.

## Art. 33.

*Rinnovo*

1. Le concessioni di azienda sono rinnovabili su richiesta scritta del titolare da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza al Presidente della Giunta regionale, tramite l'Amministrazione provinciale competente che esprime il proprio parere entro trenta giorni.

2. La domanda di rinnovo, redatta in carta legale, deve contenere gli estremi della precedente concessione e la dichiarazione di non avvenuti mutamenti in merito alla configurazione, dell'azienda agri-turistico-venatoria.

3. Il provvedimento di rinnovo o di diniego è adottato con atto del dirigente della Struttura regionale competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e del parere dell'Amministrazione provinciale.

4. Ove siano intervenuti mutamenti, alla domanda di rinnovo devono essere allegati documenti idonei a rappresentarli e, in particolare, una dettagliata relazione sui territori interessati dai mutamenti con la relativa cartografia.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria a norma dell'articolo 55 dello Statuto ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione.

Dato a Genova, addì 2 aprile 1997

MORI

97R0394

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE****Provincia di Bolzano**

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1997, n. 3.

**Istituzione del tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 4 marzo 1997)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.***Oggetto del tributo e soggetti passivi*

1. È istituito il tributo provinciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo si applica per il deposito in discarica dei seguenti rifiuti:

- a) rifiuti dei settori minerario, estrattivo, metallurgico, edilizio e lapideo;
- b) rifiuti speciali e tossici nocivi;
- c) rifiuti solidi urbani e assimilabili agli urbani;
- d) residui e sovvalli.

2. Il tributo dovuto, con obbligo di rivalsa nei confronti di chi effettua il conferimento,:

- a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
- b) dal gestore di impianti di incenerimento, senza recupero di energia.

3. Il tributo dovuto altresì da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva, fermo restando l'obbligo di bonifica e rimessa in pristino dell'area, e da chiunque effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva.

4. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni su cui insiste la discarica abusiva, tenuto in solido agli oneri di bonifica e alla rimessa in pristino dell'area nonché al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro, prima della constatazione delle violazioni di legge.

**Art. 2.***Base imponibile e determinazione dell'ammontare del tributo*

1. La base imponibile del tributo costituita dalla quantità di rifiuti conferiti in discarica, determinata sulla base delle annotazioni effettuate sui registri tenuti secondo le modalità di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

2. L'unità di misura è il metro cubo per i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ed il chilogrammo per i rifiuti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d). L'ammontare del tributo è fissato, con deliberazione della Giunta provinciale da approvarsi entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per unità di misura dei rifiuti conferiti:

- a) da lire 2.000 a lire 20.000 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
- b) da lire 10 a lire 20 per gli altri rifiuti speciali;
- c) da lire 20 a lire 50 per i rifiuti solidi urbani e tossiconocivi;
- d) nella misura del 20 per cento dell'importo per rifiuti solidi urbani, per rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia e per il deposito in discarica di scarti e sovvalli da impianti di selezione, riciclaggio ed impianti automatici di compostaggio e di scorie di impianti di incenerimento con recupero di energia.

3. In caso di mancata determinazione dell'importo entro il termine di cui al comma 2, si intende prorogata la misura vigente.

4. Il tributo determinato moltiplicando l'ammontare del tributo per il quantitativo nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale, stabilito dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.***Versamento e dichiarazione*

1. Il tributo va versato alla Provincia entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, tramite conto corrente postale intestato al Tesoriere della Provincia.

2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno i gestori di cui all'articolo 1, comma 2, devono presentare alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno precedente nonché dei versamenti effettuati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, determina le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 e ne approva il modello, contenente anche le istruzioni per la compilazione.

4. Le dichiarazioni non conformi al modello di cui al comma 3 o presentate con un ritardo superiore a trenta giorni rispetto al termine di cui al comma 2 sono considerate come non presentate.

**Art. 4.***Devoluzione del gettito*

1. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui alla presente legge assegnato ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Provincia per il finanziamento degli interventi a cura dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro.

**Art. 5.***Sanzioni amministrative*

1. L'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione.

2. L'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato; se il ritardo non supera i trenta giorni, la sanzione è ridotta alla metà.

3. L'omissione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, e la presentazione di essa con indicazioni inesatte comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire un milione.

4. La presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, con un ritardo non superiore a trenta giorni, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 150.000 a lire 600.000.

5. Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque effettua deposito incontrollato di rifiuti in discarica abusiva soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro pari a tre volte l'ammontare del tributo.

6. Coloro che ostacolano agli addetti al controllo l'accesso nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa

documentazione, o non esibiscono, a richiesta, tale documentazione, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire sei milioni.

#### Art. 6.

##### *Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni amministrative, nonché riscossione e rimborso del tributo*

1. L'accertamento delle violazioni consistenti nell'omessa o ritardata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, effettuato dalla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.

2. I processi verbali sull'accertamento di violazioni di cui alla presente legge sono trasmessi, entro trenta giorni dall'accertamento, alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, che entro i successivi sessanta giorni provvede alla notifica agli interessati, invitandoli a presentare le loro deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica stessa.

3. Entro il termine di trenta giorni di cui al comma 2, gli interessati possono definire la controversia tramite il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta e del tributo dovuto, oltre alle spese di procedimento. Le somme pagate a tale titolo non sono rimborsabili.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che si sia avuta la definizione della controversia, il direttore della Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con provvedimento definitivo, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento agli obbligati, unitamente all'ammontare del tributo dovuto, oltre agli interessi moratori e alle spese. Se non ritiene fondato l'accertamento, dispone l'archiviazione degli atti, comunicando il relativo provvedimento agli interessati e all'organo accertatore.

5. L'ordinanza di ingiunzione di cui al comma 4, che costituisce titolo esecutivo, è notificata agli obbligati. Qualora le somme di cui stato ingiunto il pagamento non vengano versate in tutto o in parte, la Ripartizione provinciale Finanze e bilancio procede alla riscossione coattiva con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

6. L'accertamento delle violazioni previste dalla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni decorrenti dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'articolo 3, comma 2.

7. Ove non sia possibile determinare il momento dei conferimenti in discarica, sia autorizzata che abusiva, di una data quantità di rifiuti, questi si presumono, fino a prova contraria, conferiti nel trimestre precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento della violazione.

8. Per quanto non diversamente disposto nei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

9. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentarsi alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio.

#### Art. 7.

##### *Esclusioni*

1. Il tributo non si applica ai residui generati dallo sfruttamento delle cave, nonché ai residui inerti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, idoneamente collocati nell'area di concessione o nell'ambito dell'unità produttiva di cava, in base al piano di ripristino ambientale approvato.

#### Art. 8.

##### *Norme transitorie*

1. Per l'anno 1997 il tributo è dovuto nella misura minima.

2. Il tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 deve essere versato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9.

*Modifica alla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61, concernente «Norme per la tutela del suolo da inquinamenti e per la disciplina della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi e semisolidi».*

1. Dopo l'articolo 23 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 61 inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Smaltimento dei rifiuti in ambito provinciale*). —

1. Rifiuti prodotti nel territorio della provincia di Bolzano, la cui raccolta e smaltimento compete ai comuni e altri enti pubblici, devono essere smaltiti in ambito provinciale, qualora esistano idonei impianti di smaltimento. In casi eccezionali, l'assessore competente può autorizzare lo smaltimento di rifiuti fuori provincia.

2. Chiunque violi la disposizione di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire dieci milioni a lire venti milioni».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 13 febbraio 1997

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la Provincia di Bolzano:  
PAPPALARDO

97R0446

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1997, n. 4.

**Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 18 marzo 1997)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Obiettivo generale*

1. La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo dei settori economici dell'industria, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi e in particolare del plusvalore e della competitività, anche internazionale, degli stessi, nel rispetto delle normative della Comunità Europea e delle esigenze dell'ecologia e della protezione dell'ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro, dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

2. Dalla presente legge sono escluse le aziende agricole.

3. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore per i settori sensibili quali la siderurgia, il carbone, i trasporti, le fibre sintetiche, l'industria automobilistica, le costruzioni navali e la pesca.

## Art. 2.

*Modalità di promozione*

1. La promozione avviene tramite la concessione di aiuti nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato in vigore. Gli aiuti possono prendere le forme di seguito elencate oppure combinazioni delle stesse:

- a) contributo a fondo perduto;
- b) agevolazione in conto interessi;
- c) mutuo agevolato.

2. Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria possono essere concesse agevolazioni fino al 15 per cento oltre la misura massima prevista nei capi successivi, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, concernente «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi», e notificati alla Comunità Europea.

3. Gli aiuti sono cumulabili con gli aiuti concessi in applicazione della disposizione «de minimis».

## Capo II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO  
DI INVESTIMENTI AZIENDALI

## Art. 3.

*Interventi*

1. La Provincia promuove investimenti aziendali realizzati attraverso:

- a) l'acquisto di beni mobili e immobili;
- b) la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento di edifici o locali aziendali;
- c) la modernizzazione, il completamento di impianti.

2. La promozione inoltre può riguardare la realizzazione di beni di investimento mobili ed immobili attraverso l'esecuzione di lavori in proprio, l'acquisto mediante leasing e iniziative tese all'incentivazione dei servizi di vicinato.

3. Possono essere promossi in modo preferenziale investimenti ad alto contenuto innovativo.

## Art. 4.

*Aiuti*

1. Per investimenti aziendali promossi da piccole e medie imprese, di seguito denominate PMI, possono essere concessi aiuti entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.

2. Sono considerate PMI quelle imprese che rispondono alla definizione di cui alla disciplina comunitaria in vigore.

3. La promozione di investimenti di carattere generale di grandi imprese ed in casi eccezionali specificamente motivati di PMI possibile attraverso la notifica ed approvazione del caso specifico ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite *de minimis* ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore.

4. Per investimenti aziendali promossi da micro-imprese e PMI svolgenti attività che non formano oggetto di scambi tra gli Stati membri, possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 40 per cento delle spese sostenute, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e notificati alla Comunità Europea.

## Capo III

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI  
ECOLOGICO-AMBIENTALI

## Art. 5.

*Interventi*

1. La Provincia promuove le seguenti iniziative aziendali:
  - a) investimenti per la tutela dell'ambiente;
  - b) investimenti nell'ambito del risparmio energetico e delle fonti di energia rinnovabili;
  - c) ricerca e sviluppo di tecnologie meno inquinanti;
  - d) informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie pratiche ambientali;
  - e) audit ambientali nelle imprese.

## Art. 6.

*Aiuti*

1. Per le iniziative indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente in vigore.

2. Per le iniziative indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera c), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo in vigore, ai sensi del capo IV.

3. Per le iniziative indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere d) ed e), può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in vigore per la promozione di servizi di consulenza, della formazione e della diffusione di conoscenze, ai sensi del capo V.

4. Per la realizzazione di impianti solari termici possono essere concessi aiuti fino all'intensità del 50 per cento delle spese riconosciute, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e notificati alla Comunità Europea.

## Capo IV

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA  
E DELLO SVILUPPO

## Art. 7.

*Interventi*

1. La Provincia promuove le seguenti iniziative nell'ambito della ricerca e dello sviluppo:

- a) ricerca fondamentale;
- b) ricerca applicata;
- c) sviluppo di prototipi e di preserie;
- d) acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo;
- e) sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell'impatto ambientale, all'igiene e alla sicurezza sul lavoro;
- f) progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità;
- g) promozione e incentivazione di centri di ricerca e sviluppo;
- h) collaborazione di esperti esterni ed interni all'amministrazione nel coordinamento e nello sviluppo di progetti e di ricerche;
- i) la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo secondo la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo in vigore.

2. Particolare riguardo dato alla ricerca e allo sviluppo rivolti a nuove iniziative.

## Art. 8.

*Aiuti*

1. Per le iniziative indicate nell'articolo 7 può essere concesso un aiuto alle imprese entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo.

## Art. 9.

*Premi di specializzazione e di aggiornamento*

1. Allo scopo di incentivare la ricerca e lo sviluppo, di migliorare il livello di attività di consulenza ed il management aziendale, la Provincia istituisce, anche in collaborazione con imprese singole o associate, università, enti e istituti di ricerca, premi di specializzazione o aggiornamento in favore di diplomati, laureati o laureandi anche al fine di agevolare il loro inserimento in aziende situate nel territorio provinciale.

2. La Provincia concede premi in favore di laureandi che svolgono tesi sperimentali su problemi di interesse locale inerenti al settore economico.

## Art. 10.

*Progetti di interesse pubblico*

1. La Provincia concede aiuti ad enti pubblici e privati nonché ad imprese singole o associate senza scopo di lucro, che operano nel campo della ricerca fondamentale ed applicata di cui all'articolo 7 ed attuano progetti di interesse pubblico. I contributi sono concessi sui costi delle iniziative, degli investimenti e della gestione.

2. L'aiuto può coprire fino all'80 per cento della relativa spesa riconosciuta ammissibile, a condizione che i risultati delle ricerche siano resi disponibili a tutti gli operatori che ne fanno richiesta in base a condizioni obiettive da determinare nel regolamento di esecuzione e al pagamento dei costi sostenuti.

*Capo V*

## INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA, DELLA FORMAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE.

## Art. 11.

*Interventi*

1. La Provincia promuove le seguenti iniziative di formazione, di consulenza e diffusione di conoscenza:

- a) formazione ed aggiornamento di personale dirigente e di esperti ad alta qualifica;
- b) acquisizione di conoscenze tecnologiche e di informazione di mercato a mezzo di servizi o di consulenze, offerte da strutture di ricerca, Università o strutture di consulenza;
- c) riqualificazione ed aggiornamento del personale come misura di adeguamento alle mutate esigenze tecnologiche e di mercato;
- d) consulenza mirata per l'istituzione di joint-ventures fra imprese in provincia di Bolzano e imprese al di fuori della stessa;
- e) consulenze, perizie, progetti e riqualificazione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, della prevenzione di infortuni sul lavoro e dell'energia;
- f) tirocini effettuati presso aziende con sede in provincia di Bolzano;
- g) consulenze preliminari circa la brevettabilità di marchi e prodotti aziendali;
- h) sportelli di consulenza e trasferimento tecnologico;
- i) rilevazioni, studi e ricerche.

2. Possono essere favorite in modo prioritario le iniziative realizzate in collaborazione con enti qualificati alla promozione economica, le associazioni di categoria o le loro organizzazioni, oppure realizzate e utilizzate da più imprese.

3. La Giunta provinciale autorizzata a realizzare direttamente le iniziative di cui al comma 1.

## Art. 12.

*Aiuti*

1. Per iniziative di consulenza, di formazione e di diffusione a favore delle PMI la Provincia concede aiuti entro i limiti della vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alle PMI.

2. Sono considerate PMI quelle che rispondono alla definizione di cui alla disciplina comunitaria in vigore.

3. La promozione di iniziative di consulenza, di formazione e di diffusione a favore di grandi imprese è possibile attraverso la notifica del caso specifico ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Trattato CE e nel rispetto dei limiti determinati dalla Commissione Europea. Non sono soggetti all'obbligo di notifica gli aiuti che non superano il limite «de minimis» ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato in vigore.

4. In considerazione del delicato equilibrio ecologico del paesaggio alpino, possono essere concessi aiuti fino al 50 per cento delle spese ammissibili anche alle grandi imprese per iniziative di consulenza e di diffusione delle conoscenze riguardanti la tutela dell'ambiente e il risparmio energetico.

## Art. 13.

*Iniziative particolari*

1. La Giunta provinciale, per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge, autorizzata a gestire direttamente o tramite imprese, enti o associazioni pubbliche o private qualificate, o professionisti, le seguenti iniziative:

- a) seminari, convegni, congressi, concorsi di idee, concorsi, anche a premi, corsi di specializzazione, analisi aziendali o di settore;
- b) studi e consulenze in collaborazione anche con strutture di ricerca al fine di assicurare un continuo aggiornamento scientifico a favore delle imprese operanti in provincia;
- c) ogni altra iniziativa utile per promuovere l'immagine dei settori economici e la cultura d'impresa.

*Capo VI*

## INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO

## Art. 14.

*Interventi*

1. La Provincia, anche con l'obiettivo di sostenere la massima occupazione di tutti i gruppi linguistici, promuove le seguenti iniziative rivolte all'incremento e alla qualificazione dell'occupazione:

- a) sostegno all'imprenditorialità giovanile e femminile e alla formazione di nuove imprese;
- b) nuove iniziative imprenditoriali nonché iniziative volte a reintrodurre attività artigianali tradizionali;
- c) passaggio generazionale.

2. Le iniziative non possono consistere in investimenti aziendali.

## Art. 15.

*Aiuti*

1. Per le iniziative ai sensi del presente capo la Provincia può concedere aiuti alle imprese in misura variabile fino ad un massimo del 25 per cento del monte salari annuo lordo. Tali aiuti possono essere erogati per un massimo di tre anni dalla data di inizio della nuova attività imprenditoriale.

## Art. 16.

*Salvataggio e ristrutturazioni*

1. Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire posti di lavoro la Provincia può concedere aiuti alle imprese per il salvataggio e la ristrutturazione sulla base di un piano di risanamento, di ristrutturazione o di riconversione, in conformità alle disposizioni comunitarie in vigore. Gli aiuti possono essere concessi in seguito alla notifica ed all'approvazione del progetto specifico ai sensi dell'articolo 93, comma 3, del Trattato CE e nei limiti fissati dalla Commissione Europea.

## Capo VII

## SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

## Art. 17.

*Obiettivi*

1. La Provincia è autorizzata a partecipare ad una società con capitale pubblico e privato avente lo scopo di sostenere lo sviluppo occupazionale e dei redditi in Alto Adige, attraverso la partecipazione a tempo determinato al capitale sociale delle imprese. Le partecipazioni della società avvengono a condizioni di mercato e per iniziative che offrono adeguate prospettive di redditività. Sono escluse partecipazioni al capitale sociale di imprese in stato di insolvenza.

2. La partecipazione della Provincia e di altri enti pubblici al capitale della società di partecipazione non può eccedere il 34 per cento ed equiparata nell'entità e modalità della sua remunerazione alla quota privata. Nella determinazione di tale quota sono da computare anche le quote detenute dalla Provincia e da enti pubblici in enti privati ed aziende che fanno parte della compagine sociale della società in oggetto.

3. Lo statuto e le sue successive variazioni devono ottenere la preventiva approvazione della Giunta provinciale.

## Art. 18.

*Partecipazioni*

1. La società di partecipazione di cui all'articolo 17 partecipa alla costituzione o all'aumento di capitale di società di capitali al fine di concorrere, in posizione minoritaria nella misura massima del 34 per cento, alla realizzazione dei seguenti progetti d'investimento:

- a) nuovi insediamenti produttivi e iniziative a favore dell'imprenditorialità giovanile e femminile;
- b) ristrutturazioni finalizzate alla riorganizzazione, rinnovo ed aggiornamento tecnologico dell'impresa;
- c) ampliamento e modernizzazione dei processi produttivi;
- d) riconversione dell'attività verso nuovi comparti merceologici.

## Capo VIII

## SOSTEGNO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE

## Art. 19.

*Interventi*

1. Al fine di valorizzare la produzione provinciale di tutti i settori economici all'interno ed all'esterno del mercato comune europeo, allo scopo di ampliare i mercati di sbocco e di raggiungere dimensioni produttive ottimali, la Provincia promuove le seguenti iniziative:

- a) studi, ricerche e consulenze rivolte all'acquisizione di informazioni utili alla conoscenza e alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo;
- b) realizzazione e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva all'interno ed esterno del mercato comune europeo;
- c) l'assicurazione di crediti all'esportazione limitatamente ai rischi.

2. La Provincia può realizzare direttamente ed a proprie spese le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), ovvero incaricare terzi e rimborsare loro le spese sostenute.

## Art. 20.

*Aiuti*

1. Per le iniziative di cui all'articolo 19 la Provincia può concedere aiuti fino al 50 per cento della spesa ammissibile alle PMI, ad enti ed associazioni nonché ad imprese singole o associate con sede in provincia di Bolzano, e, sulla base di criteri emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e notificati, anche a grandi imprese.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 19, che vengono svolte nell'interesse della Provincia da enti a struttura pubblicistica, possono essere concessi contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa.

## Capo IX

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## Art. 21.

*Regolamento di esecuzione*

1. Ferma restando la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in vigore, i criteri riguardanti le iniziative e le spese ammissibili, il limite minimo e massimo delle spese e le modalità di concessione degli aiuti sono stabiliti separatamente per settori economici - ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso sull'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea di cui all'articolo 26, comma 1.

2. Le domande di finanziamento presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge vengono trattate ai sensi della normativa vigente alla data di presentazione, sempre nel rispetto della normativa comunitaria vigente. Per domande inoltrate prima dell'entrata in vigore dei criteri, su domanda del richiedente possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 25.

3. Sono ammesse al finanziamento anche le spese sostenute nei sei mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, se comprovate da adeguata documentazione di spesa.

## Art. 22.

*Programmi comunitari*

1. La Provincia autorizzata a finanziare iniziative contenute in programmi di intervento approvati dalla Commissione Europea nella misura da essi prevista, ed a prefinanziare le quote di contributo comunitarie e nazionali previste negli stessi programmi.

## Art. 23.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. I mezzi finanziari del fondo di ristrutturazione e riconversione nell'industria di cui all'articolo 27 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente «Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale», e seguenti modificazioni, confluiranno, dopo l'abrogazione ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, in un fondo di rotazione per l'industria ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, concernente «Costituzione di fondi di rotazione per l'incentivazione delle attività economiche», per finanziare aiuti a favore delle imprese industriali ai sensi della presente legge. La gestione del fondo di rotazione dell'industria separata dagli altri fondi di rotazione già esistenti per agricoltura, artigianato, turismo, commercio e trasporti.

2. Il fondo per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 7 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, concernente «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale», trascorso il termine di cui all'articolo 25, viene usato per il finanziamento degli aiuti di cui all'articolo 8.

3. Gli atti di amministrazione ai fini dell'impiego delle disponibilità finanziarie che saranno autorizzate per l'attuazione della presente legge, sono demandati alle ripartizioni degli assessorati competenti.

Art. 24.

*Disposizione finanziaria*

1. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1997 saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo.

2. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite con legge finanziaria annuale separatamente per settori economici.

Art. 25.

*Abrogazione di norme*

1. Sei mesi dopo la pubblicazione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea, di cui all'articolo 26, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

a) la legge provinciale 13 agosto 1986, n. 25, concernente «Interventi per la qualificazione della ricettività alberghiera»;

b) la legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente «Credito al commercio»;

c) l'articolo 2, commi 1 e 2, e gli articoli 4, 6, 8 e 10 della legge provinciale 26 marzo 1982, n. 11, concernente «Nuovi incentivi per l'incremento dell'artigianato in provincia di Bolzano»;

d) gli articoli 1, 2, 6, 7, comma 1, lettere a), b), c) e f), l'articolo 8, commi 1, 2, 5 e 7, e gli articoli 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 55, 57 e 58 della legge provinciale 8 settembre 1981, n. 25, concernente «Interventi finanziari della Provincia autonoma di Bolzano nel settore industriale»;

e) gli articoli 1, 2, 3, 4, commi 1, 2, 3 e 4, e gli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, concernente «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano in favore della ricerca e dello sviluppo nel settore industriale»;

f) l'articolo 1 della legge provinciale 5 aprile 1995, n. 8, concernente «Integrazioni a leggi sull'incentivazione delle attività economiche»;

g) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 15 della legge provinciale 20 marzo 1995, n. 7, concernente «Incentivazioni nel settore dei servizi e nuove norme in materia di qualificazione della ricettività alberghiera, di iscrizione all'albo provinciale dei maestri di sci nonché di personale delle scuole materne».

Art. 26.

*Notifica alla Commissione Europea*

1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione dell'avviso sul *Bollettino ufficiale* della Regione Trentino-Alto Adige dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione Europea ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato CE.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Bolzano, 13 febbraio 1997

DURNWALDER

Visto: Il commissario del Governo per la Provincia di Bolzano:  
PAPPALARDO

97R0447

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 1997, n. 26.

**Norme di indirizzo per l'organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione degli articoli 11 e 12 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 14 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

**NORME DI INDIRIZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 12 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36.**

CAPO I

ATTUAZIONE ART. 11 LEGGE 36/94

Art. 1.

*Finalità delle norme del Capo I*

1. Il Capo I della presente legge, finalizzato all'adozione della convenzione tipo di cui all'art. 11 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, detta norme di indirizzo per l'organizzazione, da parte delle Autorità di ambito istituite con legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche», dei servizi idrici integrati, costituiti dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e depurazione delle acque reflue di pertinenza dei rispettivi ambiti territoriali ottimali.

2. Tali norme di indirizzo sono finalizzate all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 in ordine all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad un unico soggetto gestore per ciascun ambito territoriale ottimale.

3. La facoltà di salvaguardia delle gestioni esistenti prevista dall'art. 9 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è esercitata dagli organi delle autorità di ambito nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla presente legge.

Art. 2.

*Adempimenti per l'organizzazione del servizio idrico integrato*

1. Per l'organizzazione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali di propria competenza, gli Organi delle Autorità di ambito provvedono, secondo le competenze loro attribuite dai rispettivi statuti alla ricognizione:

a) delle opere di adduzione, di distribuzione di fognatura e di depurazione esistenti;

b) delle concessioni per la gestione dei servizi di cui all'art. 10 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 che risultano affidate a società e ad imprese consortili prima dell'entrata in vigore della legge medesima;

c) delle forme di gestione diretta esercitate mediante aziende speciali enti e consorzi pubblici alla data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. La ricognizione delle opere di cui al comma 1 lettera a) comprende anche il loro stato di funzionamento e di consistenza economica con valutazioni da effettuarsi secondo criteri uniformi stabiliti con atto amministrativo della Giunta regionale.

3. La ricognizione comprende inoltre il censimento delle modificazioni intervenute nelle forme di gestione dei servizi dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e fino alla costituzione dell'autorità di ambito ai sensi dell'art. 4 comma 2 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 fermo restando:

a) che le concessioni di servizi affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36, decadono secondo quanto stabilito dall'art. 3, commi 5 e 6 della presente legge;

b) che hanno titolo a presentare domanda di salvaguardia disciplinata dall'art. 3 della presente legge i soli enti locali che esercitavano la gestione nelle forme di cui al comma 1 lettera c) alla data di entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994 n. 36, con le eventuali modificazioni intervenute fino alla data di costituzione dell'Autorità di Ambito.

4. La ricognizione è effettuata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; termine che può essere prorogato una sola volta e per non più di ulteriori sei mesi dalla Giunta regionale su motivata richiesta della Autorità di Ambito interessata; decorso inutilmente tale termine e l'eventuale proroga, la Regione procede alla nomina di un Commissario ai sensi della L.R. 16 giugno 1994, n. 45 «Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione».

5. I soggetti titolari delle concessioni di cui al comma 1 lettera b) mantengono la gestione dei rispettivi servizi fino alla scadenza della relativa concessione. Previo accordo con il comune concedente e con il soggetto concessionario, l'Autorità di Ambito può subentrare a tutti gli effetti nella titolarità e nella gestione del rapporto concessorio.

6. I soggetti di cui al comma 1 lettera c) confluiscono nel soggetto gestore del servizio idrico integrato secondo le modalità e le forme stabilite nella convenzione tipo di cui all'art. 4 salvo quanto disposto dall'art. 3.

7. Effettuata la ricognizione di cui al comma 1, l'Autorità di ambito approva il programma degli interventi ed il piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del servizio al fine di determinare gli obblighi in materia di investimenti, di livello del servizio e di tariffe che il soggetto gestore è tenuto ad adempiere in conformità ai contenuti della convenzione per l'affidamento della gestione dei servizi che l'Autorità di ambito stabilisce sulla base dello schema tipo di cui all'art. 4.

#### Art. 3.

##### *Salvaguardia delle gestioni esistenti di cui all'art. 9 comma 4 Legge 5 gennaio 1994 n. 36*

1. Gli Organi delle autorità di ambito, effettuati gli adempimenti di cui all'art. 2, definiscono, nel rispetto degli indirizzi contenuti nella presente legge, i criteri per decidere in ordine ad eventuali domande di salvaguardia delle gestioni esistenti presentate, nei termini e modi stabiliti dagli Organi stessi delle autorità di ambito, dagli Enti locali proprietari degli organismi di cui all'art. 2 comma 1 lettera c).

2. I criteri di cui al comma 1 sono stabiliti nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) le domande di salvaguardia non possono essere presentate anteriormente alla scadenza del termine assegnato per il completamento delle operazioni di ricognizione di cui all'art. 2 comma 1.

b) le decisioni in materia di salvaguardia sono adottate con esclusivo riferimento ad obiettive valutazioni di carattere tecnico-economico ed indicatori di efficienza ed efficacia in grado di comprovare le capacità gestionali esistenti ed i livelli di servizio effettivamente assicurati rispetto agli standards qualitativi, quantitativi e di costo stabiliti nella convenzione tipo di cui all'art. 4 ed espressi dal piano tecnico-finanziario redatto ai sensi dell'art. 11.

c) non possono comunque essere salvaguardate le gestioni esistenti:

1. qualora dalla ricognizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) risulti uno stato di obsolescenza e di inefficienza impiantistica derivante dalla mancanza di adeguati interventi di mantenimento ed ammodernamento o qualora il livello qualitativo del servizio erogato sia stato ricorrentemente non corrispondente alle prescrizioni del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 «Misure in attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» e della legge 10 maggio 1976, n. 319 «Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento»;

2. ogniqualvolta sia accertato, sulla base del piano tecnico finanziario di cui al presente comma lettera b), che la salvaguardia determini evidenti diseconomie di scala o lievitazioni di costi pregiudizievoli all'economicità, all'efficienza ed efficacia della gestione del servizio idrico integrato dell'intero ambito territoriale.

3. Le gestioni esistenti ammesse a salvaguardia ai sensi dei precedenti commi sono sottoposte al coordinamento dell'Autorità di ambito che vi provvede, ai fini della loro integrazione nell'organizzazione della gestione unitaria del servizio, con le modalità indicate dalla convenzione tipo di cui all'art. 4.

4. Le gestioni esistenti possono essere ammesse a salvaguardia per un periodo non superiore a tre anni, alla scadenza dei quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 10 comma 2 e 12 commi 1 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

5. Le concessioni affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 decadono.

6. L'autorità d'ambito dichiara la decadenza delle concessioni dei servizi idrici affidate a società ed imprese consortili dopo l'entrata in vigore della legge 5 gennaio 1994, n. 36 contestualmente all'affidamento del servizio idrico integrato.

#### Art. 4.

##### *Adozione dello schema di convenzione tipo*

1. I rapporti tra le Autorità di ambito ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati sono regolati dalla convenzione tipo e relativo disciplinare allegati alla presente legge sotto la lettera A).

2. Le successive modifiche all'allegato A) sono deliberate dal Consiglio Regionale in via amministrativa.

#### CAPO II

##### ATTUAZIONE ART. 12 COMMA 3 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994, N. 36

#### Art. 5.

##### *Finalità delle norme del Capo II*

1. Il Capo II della presente legge, in attuazione dell'art. 12 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'art. 11 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81, disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale dipendente dalle Amministrazioni comunali, dai Consorzi, dalle Aziende speciali e da altri enti pubblici adibito ai servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

#### Art. 6.

##### *Modalità per l'individuazione del personale da trasferire*

1. l'autorità di ambito trasferisce il personale individuato ai sensi dei commi seguenti al soggetto gestore nei limiti di posti e di qualifiche stabiliti nell'organico previsto dal modello gestionale e organizzativo connesso al piano tecnico-finanziario predisposto dall'autorità di ambito ai sensi dell'articolo 11 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

2. Il personale in servizio negli enti di cui all'articolo 1 alla data del 31 dicembre 1992 è soggetto al trasferimento ai gestori del servizio idrico integrato, nel numero e nelle qualifiche risultanti dagli atti di ricognizione effettuati da ciascun ente e certificati dal loro rappresentante legale.

3. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992 che non intenda essere trasferito è tenuto a presentare domanda motivata all'Autorità di ambito entro il termine, adeguatamente pubblicizzato, stabilito dalla medesima.

4. Il personale entrato in servizio in data successiva al 31 dicembre 1992, è trasferito a domanda, da presentarsi all'ATO entro lo stesso termine di cui al comma 3, solo in presenza di disponibilità di posti nell'organico di cui al comma 1, una volta considerato il personale che non intende essere trasferito.

5. Qualora i posti delle qualifiche dell'organico di cui al comma 1 non risultino coperti dopo l'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, si procede al trasferimento del personale di cui al comma 3, nei limiti dei posti vacanti, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, tenendo prioritariamente conto dell'anzianità di servizio.

6. Il personale non trasferito è assorbito dagli enti di appartenenza che ne assicureranno l'impiego prioritariamente in mansioni attinenti alla specifica professionalità di ciascuno, ed altrimenti mediante l'attivazione di processi di riqualificazione professionale.

7. Al termine del periodo di salvaguardia, il personale in forza alle gestioni ammesse a salvaguardia a norma dell'articolo 9, comma 4, della legge 36/94, è trasferito al soggetto gestore con le modalità di cui al presente articolo, previa determinazione da parte dell'autorità di ambito dell'aggiornamento del piano tecnico finanziario di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 36/94.

#### Art. 7.

##### *Decorrenza dei trasferimenti*

1. I trasferimenti decorrono dalla data di affidamento della gestione del servizio idrico integrato, secondo la definizione prevista nella apposita convenzione e nel relativo disciplinare.

#### Art. 8.

##### *Trattamento economico e normativo*

1. Il gestore del servizio idrico integrato applica al personale trasferito i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo del settore.

2. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici, di consorzi e aziende speciali a società private o costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3 lettera e) della legge 8 giugno 1990 n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali» si applica, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del Codice Civile.

3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 ha facoltà di esercitare l'opzione di cui all'art. 5 comma 1 lettera b) della legge 8 agosto 1991, n. 274 «Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale della direzione generale degli istituti stessi» per il mantenimento del trattamento previdenziale goduto presso l'ente di appartenenza.

#### Art. 9.

##### *Relazioni sindacali-Contrattazioni*

1. Gli enti cui appartiene il personale da trasferire informano le Organizzazioni Sindacali territoriali e di categoria sullo stato dei procedimenti di trasferimento e sugli altri provvedimenti che riguardano detto personale.

2. Le disposizioni della presente legge sono attuate nel rispetto dei diritti di consultazione e contrattazione sindacale previsti dalle vigenti norme statali e regionali e dagli accordi di lavoro.

La presente Legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 Aprile 1997

#### CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 26 febbraio 1997 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 28 marzo 1997.

97R0368

## REGIONE MOLISE

### LEGGE REGIONALE 10 aprile 1997, n. 8.

**Costituzione di un fondo straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici e di effettuazione dei controlli funzionali demandate alle Associazioni Provinciali degli Allevatori.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 16 aprile 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Per garantire una efficace funzionalità delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, la Regione Molise costituisce, presso la Tesoreria Regionale, un fondo straordinario al fine di consentire il tempestivo avvio dei programmi annuali, previsti a favore del comparto zootecnico, per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali alle stesse demandate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 27 e successive modificazioni.

2. L'accesso, per le Associazioni Provinciali degli allevatori, al fondo straordinario avverrà tramite apertura di apposito conto, infruttifero per le stesse, presso la Tesoreria Regionale.

3. Il fondo straordinario di cui al comma 1, ha la durata di dieci anni dall'anno della sua costituzione e rientrerà nelle disponibilità della Regione Molise maggiorato degli interessi maturati presso la Tesoreria Regionale.

#### Art. 2.

##### *Utilizzo del fondo*

1. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori sono autorizzate, previo nulla-osta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, al prelevamento dal fondo straordinario, che avverrà all'insorgere delle necessità per far fronte ai pagamenti relativi alle attività di cui all'art. 1, comma 1, a titolo di anticipazione a fronte dei contributi annualmente spettanti a carico del bilancio della Regione Molise.

2. La Tesoreria Regionale provvederà all'erogazione sulla base di ordini di pagamento emessi dal Legale rappresentante e dal direttore delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, senza ulteriori formalità, nei limiti stabiliti dal nulla-osta dell'Assessorato all'Agricoltura e Foreste.

3. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori sono le esclusive responsabili della utilizzazione del fondo nel rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1 del presente articolo e di quanto stabilito dal nulla-osta dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.

## Art. 3.

*Procedura*

1. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori per poter accedere al fondo straordinario di cui agli articoli 1 e 4, comma 1, devono presentare entro il 30 novembre di ogni anno, successivo a quello di approvazione della presente legge, specifico programma annuale relativo alle attività istituzionali alle stesse demandate per la tenuta dei libri genealogici e la effettuazione dei controlli funzionali.

2. L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, in relazione alle previsioni finanziarie contenute nei provvedimenti programmatici statali, emette il nulla-osta al prelevamento dal fondo di cui all'art. 1 della presente legge.

3. Gli ordini di pagamento emessi dal Legale rappresentante e dal Direttore delle Associazioni Provinciali degli Allevatori, inviati in copia conforme anche al Settore competente dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, dovranno incorporare la causale al fine di comprovarne la destinazione in conformità al comma 3 dell'art. 2 della presente legge.

4. Le Associazioni Provinciali degli Allevatori, contestualmente alla sopravvenuta disponibilità in Tesoreria Regionale degli ordinari fondi annuali per finanziamento delle attività di cui all'art. 1 della presente legge, deliberati dalla Giunta regionale, provvederanno a riversare sul fondo straordinario quanto prelevato dalla stessa ripristinandone la disponibilità e dandone conoscenza al Settore competente dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste.

5. In caso di mancata attuazione del programma annuale, di cui al comma 1 del presente articolo, nel termine da esso previsto, la Regione Molise, provvederà al recupero ed alla restituzione al fondo straordinario delle somme prelevate a titolo di anticipazione con la maggiorazione di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo intercorso tra le date di prelevamento dal fondo straordinario e la data del recupero.

## Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Il fondo straordinario, quantificato nell'importo di lire settecentomilioni, è determinato nel 50% dell'importo previsto per la Regione Molise ed alla stessa comunicato dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali per l'anno precedente a quello di accesso al fondo stesso.

2. Annualmente la Regione Molise, in sede di stesura delle leggi di bilancio, verifica la determinazione della capacità del fondo straordinario in relazione a quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con il fondo perequativo assegnato alla Regione Molise mediante istituzione, con legge di bilancio, di apposito capitolo di spesa per l'esercizio 1997, dell'importo di L.700.000.000, denominato: «Fondo Straordinario per il finanziamento temporaneo delle attività di tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali demandate alle associazioni provinciali degli allevatori».

4. Per la necessità degli esercizi futuri, di cui al comma 2 del presente articolo, con la stessa legge approvativa dei bilanci, sarà determinato in concreto l'ammontare della spesa annuale da porsi a carico della Regione.

## Art. 5.

1. La presente legge, assoggettata alla procedura di notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, e di compatibilità ai sensi dell'art. 92 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 10 aprile 1997.

VENEZIALE

97R0347

## REGIONE VENETO

## LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 9.

## Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 22 aprile 1997)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge 5 dicembre 1985, n. 730, promuove, sostiene e disciplina nel proprio territorio l'attività agrituristica, allo scopo di:

- a) assicurare la permanenza dei produttori singoli ed associati nelle zone rurali, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento dei redditi aziendali, soprattutto nelle aree montane, svantaggiate e protette;
- b) salvaguardare e tutelare l'ambiente ed il patrimonio edilizio rurale attraverso un equilibrato rapporto tra città e campagna;
- c) valorizzare i prodotti tipici e le produzioni locali;
- d) sviluppare il turismo sociale giovanile;
- e) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo;
- f) favorire la conservazione e la conoscenza delle tradizioni e delle iniziative culturali del mondo agricolo;
- g) creare nuovi posti di lavoro nell'ambito della famiglia rurale;
- h) favorire la diversificazione dell'offerta turistica;
- i) promuovere la conservazione e la tutela del paesaggio agricolo, la valorizzazione delle risorse naturali e dei beni storico-culturali.

## Art. 2.

*Definizione di attività agrituristica*

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere principali.

## 2. Rientrano tra tali attività:

- a) dare ospitalità, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
- b) dare accogliimento in spazi aperti, purché attrezzati di servizi essenziali in conformità alle norme igienico-sanitarie, destinati alla sosta di campeggiatori e caravans, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 31;
- c) somministrare pasti e bevande ricavati da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne od esterne all'azienda compresi gli alcoolici e superalcolici tipici dell'ambiente regionale. Tali pasti devono essere costituiti esclusivamente da piatti tipici dell'ambiente rurale veneto. La materia prima usata deve provenire dall'azienda, in termini di valore, per almeno il sessanta per cento nelle zone di pianura e collina, e per almeno il venticinque per cento nelle zone di montagna. La rimanente quota deve provenire da produttori agricoli singoli od associati a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti. È consentito non più del quindici per cento in valore di prodotti diversi;

d) somministrare spuntini e bevande ricavati prevalentemente da prodotti aziendali;

e) organizzare attività ricreative e culturali finalizzate al trattamento degli ospiti;

f) vendere i prodotti della propria azienda, ancorché lavorati in proprio, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda attraverso lavorazioni esterne;

g) trasformare prodotti derivati dall'azienda da destinare ad uso agrituristico;

h) allevare cavalli, per scopi di agriturismo equestre ed altre specie animali a fini di richiamo turistico.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono considerate, a tutti gli effetti, integratrici del reddito aziendale.

#### Art. 3.

##### *Piano agrituristico aziendale*

1. Per la verifica del rapporto di connessione e complementarietà di cui all'articolo 2 comma 1, coloro che intendono iscriversi all'elenco degli operatori agrituristici, devono presentare al Presidente della Commissione agrituristica provinciale, il Piano agrituristico aziendale.

2. Il Piano, in relazione alla estensione ed alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici e nelle adiacenze, al numero degli addetti ed al grado del loro impegno agricolo, definisce in particolare:

a) il numero delle giornate di attività di cui alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2 che comunque non può superare le centosessanta annue in presenza di ottanta posti a sedere, o le duecentodieci annue in presenza di sessanta posti a sedere;

b) il numero dei posti letto con un massimo di trenta;

c) il numero delle persone ospitabili in spazi aperti con un massimo di trenta

3. La Giunta regionale, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il modello di Piano agrituristico aziendale di cui al comma 1.

4. Il Piano agrituristico aziendale può essere aggiornato, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo.

5. Le risultanze istruttorie del piano, relativamente a quanto previsto al comma 2 devono venire riportate nell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

#### Art. 4.

##### *Idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica*

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del c.c. singoli ed associati, che svolgono attività agricola da almeno un biennio, mediante l'utilizzazione della propria azienda.

2. Il limite temporale di cui al comma 1 non si applica a parenti ed affini fino al terzo grado che subentrano nella titolarità dell'azienda medesima.

3. L'accertamento della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del c.c. è svolto dall'Ispettorato regionale dell'agricoltura competente per territorio, il quale rilascia apposita certificazione.

4. Gli imprenditori possono avvalersi esclusivamente dei familiari di cui all'articolo 230-bis del c.c., ancorché conviventi e di propri dipendenti.

5. Per l'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9 è richiesta l'iscrizione ad un corso formativo per operatori agrituristici di almeno cento ore organizzato dalle associazioni agrituristiche operanti su base provinciale.

6. Per l'iscrizione al corso formativo per operatori agrituristici è necessario possedere i requisiti di cui al comma 1.

7. I corsi sono finanziati dalla Giunta regionale e devono prevedere lezioni teorico-pratiche nel le seguenti materie:

a) legislazione agrituristica;

b) organizzazione e gestione aziendale;

c) obblighi tributari;

d) normativa igienico-sanitaria;

e) trasformazione dei prodotti;

f) gestione della recettività.

8. Per gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non è richiesta la frequenza del corso formativo di cui al comma 5.

9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, i soggetti interessati devono presentare un attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 5 e aver sostenuto un colloquio finale innanzi alla Commissione agrituristica provinciale.

#### Art. 5.

##### *Classificazione delle aziende agrituristiche*

1. Al fine di promuovere la conoscenza del livello dei servizi e la qualificazione dell'offerta agrituristica, è istituita la classificazione delle aziende agrituristiche.

2. Gli operatori agrituristici, all'atto della richiesta della autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 ed 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, devono aver presentato domanda di classificazione della propria azienda agrituristica alla Commissione agrituristica provinciale di cui all'articolo 10, la quale si pronuncia entro novanta giorni dal ricevimento della domanda medesima.

3. I soggetti già in possesso di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda di classificazione alla Commissione agrituristica provinciale, entro sei mesi dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, del provvedimento di classificazione di cui al comma 4.

4. La Giunta regionale entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva apposito provvedimento di classificazione, che deve prevedere:

a) parametri indicativi per le diverse attività e servizi erogati;

b) procedure di assegnazione e variazione della classifica assegnata;

c) procedure di variazione dei parametri.

5. La simbologia da utilizzare è approvata dalla Giunta regionale sulla base di quella stabilita a livello nazionale dalle associazioni agrituristiche.

#### Art. 6.

##### *Immobili destinati all'agriturismo*

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'aggregato abitativo, definito ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari per la conduzione dello stesso.

2. Possono altresì essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo purché svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

3. L'utilizzazione agrituristica non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e dei fondi rustici censiti come rurali.

4. La sistemazione degli immobili da destinare all'uso agrituristico può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro.

5. La ristrutturazione deve avvenire nel rispetto delle caratteristiche rurali dell'edificio, conservandone l'aspetto complessivo e i singoli elementi architettonici, con l'uso di materiale tipico della zona e nel rispetto della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24; per il restauro e il risanamento conservativo degli edifici aventi caratteristiche di particolare pregio architettonico, storico o ambientale, l'utilizzo dei locali ai fini agrituristiche è consentito anche in deroga ai limiti di altezza previsti dagli strumenti urbanistici.

6. Gli ampliamenti previsti dal terzo comma dell'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, sono eseguiti nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11 della medesima legge. Nelle more dell'applicazione del predetto articolo 11, il Comune individua con apposita deliberazione consiliare i fabbricati ed i complessi rustici per i quali, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, sono consentiti gli ampliamenti.

7. L'attività agrituristica può essere svolta dalle aziende agricole indipendentemente dalla localizzazione determinata dagli strumenti urbanistici vigenti.

8. Le concessioni edilizie relative agli interventi di cui al presente articolo sono rilasciate a titolo gratuito agli imprenditori agricoli a titolo principale, purché gli interessati si obblighino con il comune a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno dieci anni dal rilascio della concessione medesima.

9. Gli obblighi di cui al comma 8 sono assunti mediante convenzione o atto unilaterale d'obbligo, da trasciversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.

10. Ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture agrituristiche, si applicano le prescrizioni per le strutture recettive di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236. Relativamente all'attività di ospitalità in alloggi, tali disposizioni si applicano qualora la ricettività complessiva aziendale superi le sei stanze.

#### Art. 7.

##### *Norme igienico-sanitarie*

1. I locali destinati ad uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per le abitazioni;

2. Nella valutazione di tali requisiti, deve essere tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ruralità degli edifici. Ai fini delle utilizzazioni agrituristiche è consentito derogare ai limiti di altezza e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme di cui sopra, purché vengano garantite condizioni strutturali ed igienico sanitarie considerate sufficienti in fase di accertamento da parte dell'autorità sanitaria.

3. Le abitazioni agrituristiche devono essere dotate di almeno un locale da bagno completo per ogni sei posti letto e stanze sistemate con arredamento decoroso.

4. La produzione e la vendita di sostanze alimentari sono soggette alle disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 8.

##### *Delega alle province*

1. Le funzioni amministrative di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 15 sono delegate alle province.

2. Le Province nell'esercizio delle funzioni delegate, sono tenute ad osservare le direttive e gli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate.

4. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida del Presidente, propone al Consiglio la revoca della delega.

#### Art. 9.

##### *Elenco degli operatori agrituristici*

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 l'elenco degli operatori agrituristici tenuto dalle Amministrazioni provinciali.

2. All'elenco di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 4 comma 1 che siano iscritti ai corsi di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3. La qualifica di operatore agrituristico e la denominazione azienda agrituristica o agriturismo devono essere utilizzate esclusivamente dai soggetti iscritti nell'elenco degli operatori agrituristici.

4. Presso le Amministrazioni provinciali è tenuto inoltre un registro nel quale vengono annotati la data di inizio dell'attività, i dati riferiti alle lettere a), b) e c) comma 2 dell'articolo 3, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia ritenuta utile.

#### Art. 10.

##### *Commissione agrituristica provinciale*

1. È istituita, presso ogni provincia, la Commissione agrituristica provinciale.

2. La Commissione, ai fini dell'iscrizione degli operatori agrituristici nell'elenco di cui all'articolo 9, accerta la sussistenza dei requisiti previsti all'articolo 2 e la insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

3. La Commissione, per l'accertamento preliminare dei requisiti di connessione e complementarietà, verifica, avvalendosi anche degli ispettorati regionali per l'agricoltura competenti per territorio, i contenuti del Piano agrituristico aziendale.

4. La Commissione è composta da:

a) il Presidente della provincia o un suo delegato con funzioni di Presidente;

b) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) il dirigente responsabile dell'Ispettorato regionale dell'agricoltura quale membro effettivo e altro funzionario dello stesso ufficio quale membro supplente;

d) sei membri, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalle organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) quattro membri di cui due effettivi e due supplenti designati dalla amministrazione provinciale tra i responsabili dei settori turismo ed agricoltura;

f) due membri, di cui uno effettivo e uno supplente, designati dalle Comunità montane della provincia, limitatamente alle province montane o parzialmente montane;

g) un rappresentante designato dalle associazioni turistiche più rappresentative a livello regionale di cui alle lettere a), b) e c) comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13;

h) il sindaco o suo delegato, del Comune nel cui territorio ricade l'azienda agrituristica.

5. Funge da segretario della Commissione un funzionario dell'Amministrazione provinciale.

6. Le designazioni di cui al comma 4 devono pervenire al Presidente della Provincia entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la Commissione, ancorché incompleta, può essere validamente costituita, purché siano pervenute almeno il cinquanta per cento delle designazioni. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.

7. La Commissione rimane in carica per la durata dell'Amministrazione che l'ha espressa.

8. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di un numero di componenti pari almeno alla metà degli assegnati. Nell'ipotesi di cui alla seconda parte del comma 6 è richiesta la presenza di almeno quattro componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

9. Ai componenti designati, di cui alle lettere b), d), f) e g) del comma 4, è corrisposta un'indennità di presenza e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura prevista dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 11.

##### *Procedure*

1. Sono abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche i soggetti iscritti nell'elenco. Iscrizione è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

2. L'istanza per l'iscrizione all'elenco va presentata alla Commissione agrituristica provinciale, corredata dal Piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 3. Entro il termine di novanta giorni dalla presentazione delle domande, la Commissione, accertata la sussistenza dei requisiti e verificato il rapporto di connessione e di complementarietà, provvede all'iscrizione, dandone comunicazione agli interessati. Qualora sia trascorso il suddetto termine senza che l'interessato abbia ottenuto risposta, la domanda si intende accolta. Avverso il diniego

di iscrizione è ammesso ricorso in opposizione, entro trenta giorni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

3. L'iscrizione ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata qualora non vi siano comunicazioni di cessazione dell'attività, da parte del titolare, o non sopravvengano le condizioni per la revoca previste dall'articolo 12.

#### Art. 12.

##### *Verifica e revoca dell'autorizzazione*

1. La Commissione agrituristica provinciale effettua verifiche periodiche sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco, nonché verifiche nell'applicazione del Piano agrituristico aziendale.

2. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1 la Commissione agrituristica provinciale si avvale di personale provinciale qualificato e può chiedere l'intervento degli Ispettori di vigilanza di cui all'articolo 19.

3. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco e la revoca dell'autorizzazione comunale.

4. La cancellazione dall'elenco comporta la restituzione delle provvidenze concesse ai sensi dell'articolo 15, sempreché sia disposta entro i termini di cui all'articolo 18.

#### Art. 13.

##### *Obblighi degli operatori agrituristici*

1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività agrituristiche sono obbligati a:

- a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale;
- b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione medesima;
- c) comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'anno successivo, una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe minime e massime per le attività indicate nell'autorizzazione;
- d) osservare il disposto di cui all'articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- e) rispettare le tariffe comunicate al comune;
- f) apporre all'esterno dell'edificio, in modo stabile e ben visibile, una targa, corrispondente al modello approvato dalla Giunta regionale, con la denominazione Azienda Agrituristica ed all'interno una tabella indicante i piatti tipici dell'azienda;
- g) comunicare al Sindaco e alla Commissione agrituristica provinciale entro trenta giorni, l'eventuale cessazione dell'attività agrituristica.

2. Entro due anni dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, gli operatori, fatti salvi eventuali impedimenti non dipendenti dalla loro volontà, devono iniziare l'attività agrituristica, pena la decadenza dell'iscrizione stessa e la restituzione delle provvidenze concesse.

#### Art. 14.

##### *Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali*

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

2. Tale programma, redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo agrituristico, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie relativamente a:

- a) concessione di contributi per gli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 15;
- b) interventi da attuare per attività di studio, ricerca e formazione professionale, secondo le modalità previste dall'articolo 16;
- c) iniziative di promozione dell'offerta agrituristica come previsto dall'articolo 17;

d) interventi in favore di strutture cooperative per la trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici da destinare ad uso agrituristico.

3. Il programma regionale agrituristico è trasmesso al Ministero per le risorse agricole alimentari e forestali.

#### Art. 15.

##### *Provvidenze*

1. Agli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura sottoindicata per:

a) restauro e adattamento dei fabbricati indicati all'articolo 6 per ricavarne locali da destinare:

1) alla conservazione, preparazione, trasformazione, vendita diretta o al consumo dei prodotti prevalentemente ottenuti in azienda: lire 4 milioni per ogni locale;

2) alla ricettività, fino a un massimo di trenta posti letto per azienda: lire 2 milioni per ogni posto letto;

3) alla realizzazione di alloggi: lire 30 milioni per ogni alloggio completo;

b) arredamento dei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni per i locali di cui al numero 1) e lire 1 milione per ogni posto letto;

c) installazione, manutenzione straordinaria e miglioramento delle strutture igienico-sanitarie, di impianti termici, idrici, telefonici ed informatici nei locali di cui alla lettera a): lire 4 milioni;

d) allestimento di agricampeggi in aree dichiarate agricole dagli strumenti urbanistici e attrezzate per la sosta di tende e caravan: lire 10 milioni;

e) attrezzature e dotazioni diverse da quelle individuate alle lettere precedenti finalizzate all'esercizio di attività sportive e ricreative: lire 7 milioni;

f) ricavo dei locali per esposizione di prodotti, attrezzi ed altri elementi della civiltà rurale o per l'organizzazione di attività ricreative e culturali: lire 4 milioni per ogni locale.

2. Sono escluse dal contributo le opere riguardanti la manutenzione ordinaria. Il contributo regionale non può superare la somma complessiva di 20 mila ECU a favore di singoli e di 40 mila ECU a favore di cooperative agrituristiche su un arco di tempo di tre anni.

3. Per le opere realizzate in zone montane e svantaggiate, gli importi suindicati sono maggiorati del venticinque per cento. Nella erogazione delle provvidenze è data preferenza agli imprenditori agricoli a titolo principale con priorità ai coltivatori diretti, nonché ai loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile. È data inoltre priorità ad iniziative finalizzate alla realizzazione di alloggi e di strutture destinate alla trasformazione dei prodotti aziendali, nonché agli adeguamenti strutturali finalizzati all'abbattimento della barriere architettoniche.

4. In particolare le cooperative agrituristiche possono ottenere l'intervento regionale per investimenti quali sistemazione di fabbricati da destinare a punti di vendita, ristoro o lavorazione dei prodotti, sistemazione di aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, nonché acquisto di attrezzature e mezzi necessari a svolgere attività di servizio in favore degli associati per le attività di cui all'articolo 2 della presente legge.

5. In alternativa ai contributi di cui al presente articolo, e nel rispetto dei massimali di cui al comma 2 può essere accordato un concorso negli interessi su mutui della durata massima di venti anni con il limite di lire 100 milioni per i singoli e di lire 200 milioni per le cooperative agrituristiche. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime opere, attrezzature e iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.

6. I mutui contratti ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia di cui alla legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

7. Le Province concorrono finanziariamente negli interventi, nella misura annualmente determinata nel programma di cui all'articolo 14.

## Art. 16.

*Programmi di sviluppo*

1. La Giunta regionale può concedere contributi fino al settanta-cinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000, sulla base di specifici programmi, a favore di associazioni agrituristiche per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell'agriturismo.

2. La Regione può inoltre finanziare corsi di formazione per operatori agrituristiche nell'ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni.

3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali statali o comunitarie.

## Art. 17.

*Piani agrituristiche*

1. Possono essere concessi contributi, fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile, in favore di Province, Comunità montane e Comuni per la realizzazione di piani integrati di sviluppo agrituristico, aventi come finalità:

a) la realizzazione o il miglioramento di servizi e infrastrutture volte allo sviluppo agrituristico;

b) il recupero del patrimonio edilizio rurale con i limiti di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24;

c) lo studio, la realizzazione e la promozione di itinerari agrituristiche;

d) le attività di promozione e pubblicizzazione delle iniziative agrituristiche;

e) le iniziative di valorizzazione dell'ambiente rurale, di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici.

2. I piani integrati sono approvati dalla Giunta regionale e inseriti nel programma regionale agrituristico.

3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative, con analoghi benefici previsti da altre normative regionali, statali o comunitarie.

## Art. 18.

*Vincolo di destinazione*

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 15 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature rispettivamente per dieci e cinque anni, a partire dalla data di erogazione dei benefici.

## Art. 19.

*Vigilanza*

1. La vigilanza spetta alle Province le quali controllano lo svolgimento delle attività agrituristiche avvalendosi degli Ispettori di vigilanza di cui all'articolo 57 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, riconosciuti ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonché di proprio personale qualificato nella materia.

2. Dei risultati della vigilanza vengono informate le Commissioni agrituristiche provinciali di cui all'articolo 10.

## Art. 20.

*Sanzioni*

1. Chiunque eserciti l'attività agrituristica sprovvisto della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a lire 15.000.000 ed alla immediata chiusura dell'attività agrituristica.

2. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro:

a) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alla lettera c) comma 2 dell'articolo 2;

b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute alle lettere a), b), e c) comma 2 dell'articolo 3;

c) da lire 200.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 4 dell'articolo 4;

d) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute al comma 3 dell'articolo 9;

e) da lire 500.000 a lire 1.000.000 nel caso di violazione delle norme contenute nell'articolo 13.

3. In caso di più violazioni nel corso dell'anno degli obblighi di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 e nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 22 non ottemperino all'obbligo di presentare il piano agrituristico nel termine ivi indicato, viene disposta, dal Sindaco del Comune dove ha sede l'azienda agrituristica, la sospensione dell'autorizzazione con effetto immediato fino alla definizione del procedimento amministrativo.

4. Per l'applicazione delle sanzioni valgono le norme previste dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Delle sanzioni è data comunicazione alla Provincia di competenza.

## Art. 21.

*Regolamento di attuazione*

1. Il Consiglio regionale approva il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore.

## Art. 22.

*Norma transitoria*

1. I soggetti iscritti all'elenco degli operatori agrituristiche di cui all'articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 9.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare alla Commissione agrituristica provinciale il Piano di cui al comma 1 dell'articolo 3 entro un anno dalla approvazione del relativo modello da parte della Giunta regionale, e devono adeguarsi alle risultanze istruttorie entro un anno dalla approvazione del Piano da parte della Commissione medesima.

3. Le Commissioni provinciali per l'agriturismo di cui all'articolo 8, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad operare fino alla scadenza delle Amministrazioni che le hanno espresse.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 21, sono fatte salve le disposizioni di cui alla circolare regionale 12 marzo 1993, n. 9 emanata ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 15.

## Art. 23.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 18 luglio 1991, n. 15;

b) l'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 30.

## Art. 24.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 della presente legge da corrispondere alla province quale rimborso delle spese per l'esercizio della presente delega, si provvede mediante utilizzo dei fondi già iscritti al capitolo n. 4100 «Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province» del bilancio di previsione 1997 e successivi.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 4, 14, 15 e 16 della presente legge, quantificabili in lire 700.000.000 per l'anno 1997, si fa fronte mediante riduzione di equivalente importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 11052 «Contributi per attività agrituristiche (legge regionale 18 luglio 1991, n. 15)» dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1997 e contemporanea istituzione dei capitoli n. 11048 denominato «Contributi ad enti pubblici e soggetti privati per l'attività agrituristica» con lo stanziamento di lire 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, e n. 11050 denominato «Contributi in conto capitale per lo sviluppo agrituristico» con lo stanziamento di lire 500.000.000, in termini di competenza e di cassa.

3. Gli oneri derivanti dal funzionamento delle Commissioni agrituristiche provinciali di cui all'articolo 10 della presente legge sono a carico del capitolo n. 3002 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1997.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 aprile 1997

GALAN

97R0373

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1997, n. 7.

**Estensione dei benefici previsti dalle leggi statali n. 26 dell'11 febbraio 1980 e n. 333 del 25 giugno 1985 ai dipendenti regionali.**

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 43 del 17 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Il dipendente regionale il cui coniuge presti servizio all'estero può chiedere il collocamento in aspettativa a norma delle leggi statali n. 26 dell'11 febbraio 1980 e n. 333 del 25 giugno 1985.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 aprile 1997

NISTICÒ

97R0338

## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1997, n. 13.

**Nuova disciplina del Servizio sanitario regionale, approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 1997/1999 e modificazioni alla dotazione organica di cui alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta* n. 19 del 28 aprile 1997)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1.

*Servizio sanitario regionale*

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dell'art. 3, comma primo, lett. 1) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), provvede alla tutela della salute secondo i principi e gli obiettivi stabiliti dagli art. 3 e 32 della Costituzione, dagli art. 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, mediante il Servizio sanitario regionale.

2. Il Servizio sanitario regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito territoriale della Regione, alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione. Esso opera senza distinzione di condizioni individuali e sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini, garantendone altresì la partecipazione.

3. Nell'ambito del Servizio sanitario regionale è promosso il coordinamento con gli interventi di competenza di tutti gli enti ed organismi che svolgono, nel settore sociale, attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività. In particolare è assicurato il coordinamento con i servizi socio-assistenziali.

Art. 2.

*Funzioni esercitate dall'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta*

1. In relazione a quanto previsto dalla legge regionale 8 giugno 1994, n. 24 (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione), le funzioni amministrative relative alla gestione del Servizio sanitario regionale sono svolte dall'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di seguito denominata USL, fatte salve le disposizioni contenute nei successivi articoli del presente capo.

## Art. 3.

*Funzioni di competenza della Regione*

1. Nel rispetto dei principi contenuti nella legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), nei riguardi delle attività comprese nel Servizio sanitario regionale e di quelle relative ai servizi socio-assistenziali:

a) il Consiglio regionale determina gli indirizzi di natura politica e programmatica in materia di tutela della salute fissandone le relative risorse finanziarie;

b) la Giunta regionale:

1) provvede all'assegnazione e all'erogazione delle risorse finanziarie;

2) svolge funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo;

3) determina le modalità di partecipazione degli utenti e dei loro familiari alle spese di funzionamento dei servizi socio-assistenziali, gestiti sia direttamente sia da parte degli enti locali;

4) esercita le funzioni e competenze in materia di:

4.1 minori, disabili e prevenzione del disagio, anche mediante interventi di assistenza economica;

4.2 formazione degli operatori socio-assistenziali;

4.3 invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;

4.4 Osservatorio epidemiologico regionale;

4.5 veterinaria, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 16 agosto 1994, n. 45, istitutiva del Servizio veterinario regionale;

4.6 autorizzazione e vigilanza in materia di tutela sanitaria dell'ambiente, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia);

4.7 formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e istituzione di dispensari farmaceutici ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).

2. Le competenze prefettizie in materia di tossicodipendenze di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sono svolte, su delega del Presidente della Giunta regionale, da un funzionario di qualifica unica dirigenziale dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 le competenti strutture della Regione si avvalgono dei servizi dell'USL.

4. La Regione può trasferire o delegare proprie competenze agli enti locali attribuendo agli stessi i mezzi finanziari necessari.

5. La Giunta regionale adotta schemi-tipo per la stipulazione di convenzioni con istituzioni private per la gestione di servizi socio-assistenziali.

## Art. 4.

*Funzioni di competenza degli enti locali*

1. Gli enti locali provvedono in modo uniforme alla gestione dei servizi nei seguenti settori:

a) assistenza agli anziani;

b) asili nido e servizi alternativi;

c) assistenza domiciliare integrata rivolta a tutta la popolazione.

2. Gli enti locali esercitano le loro funzioni in modo coordinato e integrato con la Regione e l'USL; a tal fine si procede mediante la stipula di accordi di programma.

3. Le prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, nonché le forniture farmaceutiche e parafarmaceutiche, presso la rete dei servizi socio-sanitari integrati gestiti dagli enti locali, sono assicurate dall'USL.

4. Il personale già appartenente al ruolo speciale di cui alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93), è trasferito agli enti locali o loro consorzi ai quali è assicurata dalla Regione la totale copertura dei relativi costi.

5. Gli infermieri professionali titolari di un posto di ruolo presso il Comune di Aosta alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, con la qualifica di operatore professionale collaboratore, all'USL, conservando interamente ai fini retributivi e previdenziali, in analogia a quanto previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), l'anzianità maturata nel ruolo.

## CAPO II

## PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE

## Art. 5.

*Servizio socio-assistenziale*

1. Il Servizio socio-assistenziale regionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati, nell'ambito territoriale della Regione, a promuovere il benessere delle persone, a prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio e di emarginazione sociale.

## Art. 6.

*Durata e modalità di approvazione*

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione informa la propria attività al metodo della programmazione, in armonia con i contenuti e gli indirizzi del piano socio-sanitario regionale, di seguito denominato piano, secondo le disposizioni del presente capo.

2. Il piano ha durata triennale ed è approvato con legge regionale.

## Art. 7.

*Contenuti*

1. Il piano contiene in particolare:

a) la determinazione degli obiettivi da realizzare, nel triennio, con riferimento a quelli previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 517/1993; nell'ambito di tali obiettivi sono stabilite le modalità per l'erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, in modo da rendere certa ed esigibile la fruizione delle stesse da parte degli aventi titolo, e al fine di assicurare livelli minimi di prestazioni socio-sanitarie su tutto il territorio regionale;

b) le procedure e le modalità per le verifiche periodiche sullo stato di attuazione del piano stesso.

2. Il piano contiene altre le ulteriori indicazioni e determinazioni ad esso demandate da norme di legge statali o regionali.

3. Le indicazioni contenute nel piano hanno valore di indirizzo per l'attività programmatoria esercitata dalla Giunta regionale e per l'attività gestionale esercitata dall'USL.

## Art. 8.

*Finalità*

1. Il piano persegue le seguenti finalità:

a) la promozione e tutela della salute fisica, psichica e sociale dei singoli, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità, mediante interventi finalizzati alla rimozione delle cause di nocività, di disagio e di malattia, potenziando in particolare le attività di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e garantendo altresì la continuità terapeutica ed assistenziale;

b) l'erogazione di livelli uniformi di assistenza che superino gli squilibri fra domanda e offerta di servizi socio-sanitari nelle diverse aree del territorio regionale perseguendo in maniera diffusa livelli qualitativi elevati di assistenza nonché la garanzia per i cittadini di uguali opportunità di accesso alle attività ed alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate ai sensi della normativa vigente;

c) il raggiungimento di una più elevata efficacia e produttività del sistema di servizi socio-sanitari regionali, migliorando la qualità dei servizi resi e razionalizzando l'uso delle risorse;

d) l'umanizzazione dei servizi con particolare riguardo all'assistenza ospedaliera ed ai servizi residenziali per non autosufficienti;

e) la realizzazione della piena integrazione programmatica ed operativa tra servizi sanitari e socio-assistenziali e tra le loro rispettive articolazioni interne entro ambiti territoriali omogenei;

f) la promozione della partecipazione e lo sviluppo delle diverse forme di collaborazione ed accordo tra le istituzioni pubbliche e il comparto privato e del privato sociale;

g) la qualificazione tecnico-scientifica del servizio sociosanitario attraverso l'applicazione di conoscenze e metodiche innovative;

h) la valorizzazione della solidarietà organizzata e della famiglia, come condizioni qualitative per una maggiore tutela della persona;

i) il contrasto e la riduzione delle condizioni di rischio e di emarginazione psicosociale nella popolazione;

l) la qualificazione dell'assistenza farmaceutica.

#### Art. 9.

##### Obiettivi

1. Il piano persegue due macroobiettivi strategico-politici:

a) l'utilizzazione delle previsioni di cui all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ribadite dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), al fine di giungere ad una sempre più completa autonomia programmatica e gestionale;

b) l'avvio di sinergie fra il sistema pubblico e il sistema privato per la gestione dei servizi socio-sanitari mediante formule organizzative di tipo aziendale.

2. Gli obiettivi che si intendono raggiungere in applicazione dei macroobiettivi di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) il progressivo recupero della mobilità ospedaliera interregionale, intendendosi con questa espressione la necessità di operare gli opportuni interventi al fine di ridurre ed eliminare progressivamente il flusso di pazienti che si rivolgono, per patologie di base, presso strutture pubbliche ubicate in altre regioni;

b) la ridefinizione, l'omogeneizzazione e il miglioramento della qualità delle prestazioni;

c) il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari integrati;

d) la riorganizzazione dell'assistenza ospedaliera;

e) il progressivo coinvolgimento dell'utenza nelle scelte di politica socio-sanitaria;

f) il completamento del processo di aziendalizzazione dell'USL;

g) la revisione del ruolo del medico di medicina generale;

h) l'istituzione del servizio di emergenza sanitaria territoriale e del servizio di continuità assistenziale.

#### CAPO III

##### NORME REGOLANTI I RAPPORTI TRA REGIONE E USL

#### Art. 10.

##### Strumenti del potere di indirizzo

1. La Giunta regionale esercita il proprio potere di indirizzo nei confronti dell'USL, oltre che mediante il piano di cui al Capo II, anche tramite i seguenti altri strumenti:

a) il contratto di programma;

b) la nomina e la decadenza del direttore generale dell'USL;

c) la verifica della qualità dei servizi resi dall'USL.

2. Per quanto attiene al comma 1, lett. b) e c), si rinvia, rispettivamente, alle previsioni di cui agli art. 3 e 9 della L.R. 24/1994 ed alle disposizioni relative al controllo di gestione introdotte dal Capo VIII della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

#### Art. 11.

##### Contratto di programma

1. Il contratto di programma, sottoscritto annualmente tra la Regione e l'USL dopo la predisposizione del bilancio regionale, contiene:

a) l'indicazione puntuale delle risorse che la Regione trasferisce all'USL sia per la gestione sia per gli investimenti;

b) gli obiettivi da perseguire;

c) i risultati attesi.

#### CAPO IV

##### ORGANIZZAZIONE DELL'USL

#### Art. 12.

##### Articolazione dell'USL

1. L'USL è articolata in due aree, in un ufficio di alta direzione e nel dipartimento di prevenzione di cui alla L.R. 41/1995.

2. Le aree sono le seguenti:

a) area territoriale;

b) area ospedaliera.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Servizi dell'USL, fatti salvi i Servizi n. 1 e n. 5, già conglobati nel Dipartimento di prevenzione ai sensi della L.R. 41/1995, ed i Servizi n. 7 e n. 8, trasformati in Dipartimento interdivisionale per le funzioni amministrative ai sensi dell'art. 22, comma 2, sono trasformati in aree.

4. La trasformazione dei Servizi in aree avviene nel modo di seguito specificato:

Servizi	Aree
Servizio di medicina legale	Area territoriale
Servizio di assistenza sanitaria di base	Area territoriale
Servizio di assistenza specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa della assistenza di base	Area ospedaliera
Servizio socio-assistenziale	Area territoriale

#### Art. 13.

##### Area territoriale

1. L'area territoriale comprende il complesso delle attività utili-erogabili sul territorio e si articola in:

a) 14 distretti socio-sanitari di base;

b) 4 macrodistretti.

#### Art. 14.

##### Direttore dell'area territoriale

1. All'area territoriale è preposto un direttore che coordina le attività svolte in essa.

2. Il direttore dell'area territoriale è assunto con provvedimento motivato del direttore generale fra i laureati in medicina che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno tre anni una qualificata attività di direzione tecnica, amministrativa o sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

3. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

4. Il contenuto del contratto di lavoro del direttore dell'area territoriale è stabilito con provvedimento del direttore generale.

5. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi e la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il direttore generale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore di area territoriale nominandone uno nuovo.

6. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del direttore di area territoriale, le relative funzioni sono svolte da uno dei direttori di macrodistretto designato a tal fine con deliberazione del direttore generale. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi, si procede alla sostituzione, che avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

7. Qualora come direttore dell'area territoriale sia nominato un dipendente dell'USL, lo stesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro conseguente alla nomina, è collocato in regime di aspettativa senza assegni.

#### Art. 15.

##### *Distretti socio-sanitari di base*

1. I distretti socio-sanitari di base costituiscono gli ambiti territoriali in cui si sviluppa la funzione di tutela socio-sanitaria del cittadino e di garanzia dei livelli uniformi di assistenza.

2. Gli ambiti territoriali dei distretti sono quelli previsti dall'allegato A alla legge regionale 29 novembre 1978, n. 60 (Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione).

3. Compito dei distretti è l'erogazione dei servizi di prima istanza e di pronto intervento in uniformità alle prescrizioni del piano socio-sanitario regionale ed alle direttive emanate dai direttori dei macrodistretti ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 2, e dell'art. 17, comma 7.

#### Art. 16.

##### *Macrodistretti*

1. I macrodistretti costituiscono articolazione organizzativa funzionalmente dipendente dall'alta direzione. Hanno compiti di coordinamento del territorio di competenza e, quindi, coordinano le attività dei distretti di riferimento, fatte salve le competenze di base di cui all'art. 15, comma 3.

2. I macrodistretti, per il tramite dei loro direttori, coordinano le attività svolte nel bacino di utenza e gestiscono il budget assegnandolo ai singoli distretti.

3. Gli ambiti territoriali dei macrodistretti sono quelli previsti nel paragrafo 4.4.1 del piano allegato alla presente legge

#### Art. 17.

##### *Direttori di macrodistretto*

1. I direttori di macrodistretto sono assunti con provvedimento motivato del direttore generale fra i laureati che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno un anno una qualificata attività di direzione tecnica, amministrativa o sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non può comunque protrarsi oltre il settantacinquesimo anno di età.

3. I contenuti del contratto di lavoro dei direttori di macrodistretto sono stabiliti con deliberazione del direttore generale.

4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, il direttore generale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del direttore di macrodistretto nominandone uno nuovo.

5. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento di un direttore di macrodistretto, le relative funzioni sono svolte da uno degli altri direttori di macrodistretto designato a tal fine con deliberazione del direttore generale. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione, che avviene con le stesse modalità previste per la nomina.

6. Qualora come direttore di macrodistretto sia nominato un dipendente dell'USL, lo stesso, per tutta la durata del rapporto di lavoro conseguente alla nomina, è collocato in regime di aspettativa senza assegni.

7. A ciascun direttore di macrodistretto è assegnato un budget da utilizzarsi per le finalità e gli scopi di cui al Capo III della L.R. 19/1996.

#### Art. 18.

##### *Area ospedaliera*

1. L'area ospedaliera comprende tutti i servizi ospedalieri ed è suddivisa in unità operative e moduli.

#### Art. 19.

##### *Direttore di area ospedaliera*

1. Il direttore di area ospedaliera coincide con il dirigente medico responsabile delle funzioni igienico-organizzative del presidio ospedaliero previsto dall'art. 4, comma 9, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 517/1993.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico di direttore di area ospedaliera, fino all'emanazione dei regolamenti che determinano i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale previsti dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 17 gennaio 1997, n. 4, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 -septies del D.L. 583/1996, convertito nella legge 4/1997.

#### Art. 20.

*Accertamento della conoscenza della lingua francese del direttore dell'area territoriale, dei direttori dei macrodistretti e del direttore di area ospedaliera. Costituzione di commissione.*

1. Prima dell'adozione del provvedimento di assunzione, il direttore dell'area territoriale, i direttori dei macrodistretti ed il direttore di area ospedaliera devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese delle figure di cui al comma 1 è costituita un'unica commissione, composta da:

- a) il direttore generale, che la presiede;
- b) il dirigente della Struttura regionale competente in materia di Sanità;
- c) un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto.

3. La prova di accertamento della conoscenza della lingua francese consiste in una conversazione. Chi non riporta la sufficienza, pari a sei decimi, in tale prova non può essere nominato direttore dell'area territoriale, direttore di macrodistretti e direttore di area ospedaliera.

4. Sono esentati dal sottoporsi all'accertamento della conoscenza della lingua francese coloro che abbiano superato con esito positivo analogo prova prevista dall'art. 6 della L.R. 24/1994, ai fini dell'inserimento nell'elenco regionale per la nomina a direttore generale, e dall'art. 19 della L.R. 24/1994, ai fini della nomina a direttore amministrativo, direttore sanitario e coordinatore dei servizi sociali dell'USL, e dall'art. 10 della L.R. 41/1995, ai fini della nomina a direttore generale dell'ARPA, e abbiano superato con esito positivo la prova preli-

minare di lingua francese per un concorso ad un posto di qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale e ad un posto di primario (2° livello dirigenziale) dell'USL.

#### Art. 21.

##### *Istituzione di nuove unità operative e transito di unità operative all'istituenda area territoriale*

1. All'articolazione del Servizio di assistenza sanitaria specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell'assistenza di base di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1988, n. 56 (Aggiornamento del piano socio-sanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985), come modificato dall'art. 40, comma 3, della L.R. 41/1995, destinato a transitare, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, all'area ospedaliera sono aggiunte le seguenti unità operative:

- «31-ter) dermatologi;
- 31-quater) urologia;
- 31-quinquies) chirurgia toracica».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Unità operativa di soccorso Sanitino 118 (UO 118) e l'Unità operativa di traumatologia territoriale, istituite dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 70 (Organizzazione del sistema di emergenza sanitaria), transitano dal Servizio n. 4 dell'USL (Servizio di assistenza specialistica, ospedaliera ed extraospedaliera, integrativa dell'assistenza di base) al Servizio n. 3 (Servizio di assistenza sanitaria di base) e, quindi, ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, transitano dall'area ospedaliera all'area territoriale.

#### Art. 22.

##### *Dipartimenti*

1. Il dipartimento costituisce l'aggregazione delle unità operative che mantengono la loro autonomia, indipendenza e responsabilità, ma che riconoscono la propria interdipendenza funzionale adottando un comune codice di comportamento clinico-assistenziale.

2. Funzioni trasversali che coinvolgono entrambe le aree sono garantite da dipartimenti interdivisionali.

#### Art. 23.

##### *Ufficio di alta direzione*

1. L'ufficio di alta direzione è composto dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario.

2. Compito dell'ufficio di alta direzione è la definizione delle strategie e del controllo strategico dell'USL.

3. Per quanto riguarda le competenze delle figure di cui al comma 1 si rinvia alle previsioni della L.R. 24/1994.

#### CAPO V

##### MEZZI DI PROGRAMMAZIONE DELL'USL

#### Art. 24.

##### *Piano strategico di sviluppo*

1. Il piano Strategico di sviluppo costituisce lo strumento ufficiale della pianificazione aziendale dell'USL e contiene:

- a) il budget;
- b) la dotazione organica.

#### Art. 25.

##### *Dotazione organica dell'USL*

1. La dotazione organica complessiva numerica dell'USL, stabilita dall'allegato C alla L.R. 56/1988, è aumentata di n. 3 posti di primario (2° livello dirigenziale) per far fronte alle esigenze derivanti dall'istituzione delle tre nuove unità operative previste dall'art. 21 e di due posti di operatore professionale collaboratore in applicazione dell'art. 4, comma 5.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i 141 posti di operatore professionale di 2a. categoria come rideterminati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), con la deliberazione del Direttore generale dell'USL n. 1550 in data 2 maggio 1995, successivamente modificata dalla deliberazione n. 1752 in data 15 maggio 1995, sono trasformati in altrettanti posti di operatore professionale di 1ª categoria, personale infermieristico, infermieri professionali, con l'avvertenza che i 46 posti vacanti possono essere coperti secondo la vigente normativa per l'accesso ai posti dell'USL, mentre i rimanenti 95 posti, collocati in soprannumero e ad esaurimento del personale attualmente in servizio, sono coperti man mano che si rendono vacanti;

b) 25 posti di ausiliario socio-sanitario sono trasformati in altrettanti posti di operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA).

3. La suddivisione del personale fra le varie unità operative ed unità dipartimentali effettuata dall'allegato C alla L.R. 56/1988 è soppressa; l'assegnazione del personale è effettuata con provvedimento del direttore generale.

4. Ogni anno, sulla base delle previsioni del contratto di programma, l'USL verifica la congruità della dotazione organica e, previo esame dei carichi di lavoro, a condizione che sia garantita la relativa copertura finanziaria, con provvedimento del direttore generale vengono eventualmente rideterminate sia la consistenza numerica che le figure professionali necessarie e la nuova dotazione organica è inserita nel piano strategico di sviluppo.

5. In sede di prima applicazione la verifica della congruità della dotazione organica è effettuata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed in ogni caso in sede di approvazione del primo piano strategico di sviluppo.

#### Art. 26.

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non diversamente disposto dal presente capo si applicano le norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'USL contenute nella L.R. 19/1996.

#### CAPO VI

##### MODIFICAZIONI ALLA DOTAZIONE ORGANICA REGIONALE

#### Art. 27.

##### *Dotazione organica regionale*

1. Dalla consistenza complessiva della dotazione organica prevista dall'allegato A alla legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale), come modificata dalla legge regionale 13 dicembre 1995, n. 49, sono portati in diminuzione quattro posti di educatore professionale (7ª qualifica funzionale) e sono corrispondentemente aumentati sei posti di assistente domiciliare e dei servizi tutelari (ADEST - 5ª qualifica funzionale).

2. Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1, valutata in lire 60 milioni, a decorrere dal 1997, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti ai capitoli 30500 e 30501 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996/1998.

CAPO VII  
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Art. 28.

*Disposizioni finanziarie*

1. Annualmente, con legge finanziaria, la Regione stabilisce le risorse complessive necessarie al funzionamento del sistema socio-sanitario regionale nel successivo triennio, in armonia con i principi e le linee di indirizzo contenuti nella presente legge

CAPO VIII  
NORME FINALI

## Art. 29.

*Approvazione del piano*

1. È approvato il piano per il triennio 1997/1999 allegato alla presente legge.

## Art. 30.

*Modificazioni di norme*

1. Il comma secondo dell'art. 16 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 (Testo unico delle norme regionali in materia di promozione di servizi a favore delle persone anziane ed inabili) è sostituito dal seguente:

«Le quote di partecipazione degli utenti sono riscosse dall'ente gestore e vengono scomputate dalle spese di cui all'art. 18».

2. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale) è sostituito dal seguente:

«4. Il servizio mensa è gratuito per il personale educativo che contestualmente sia tenuto ad assicurare l'assistenza ai portatori di handicap. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di servizio».

3. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate) è sostituito dal seguente:

«2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per la progettazione, l'acquisto, la costruzione, compresa l'acquisizione di aree, la ristrutturazione e l'ampliamento di stabili destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1».

4. Il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 24/1994 è sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore Sanitario è assunto con provvedimento motivato dal Direttore generale fra i laureati in medicina che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche e private, di media o grande dimensione».

5. Il comma 2 dell'art. 17 della L.R. 24/1994 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore sanitario, fino all'emanazione dei regolamenti che determinano i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale previsti dall'art. 2, comma 1-bis del D.L. 583/1996, convertito, con modificazioni nella legge 4/1997, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-septies, del D.L. 583/1996, convertito, con modificazioni nella legge 4/1997».

6. Il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 15 dicembre 1994, n. 77 (Norme in materia di asili-nido) è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere ammessi i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni. Le domande di ammissione e quelle di rinnovo sono presentate entro i termini stabiliti dall'ente gestore».

7. L'art. 38 della L.R. 77/1994 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Partecipazione degli utenti alle spese*). — 1. La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori, individua i criteri per la partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio, fermo restando che spetta ai suddetti enti la determinazione delle tariffe ai sensi della normativa vigente».

## Art. 31.

*Abrogazioni di norme*

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 (Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio Socio-sanitario regionale);

b) la legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 (Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio Socio-sanitario regionale);

c) la legge regionale 9 giugno 1981, n. 28 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2: Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio-sanitario regionale);

d) la legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 (Piano sociosanitario della Regione Valle d'Aosta per il triennio 1983/1985);

e) gli allegati A e D alla L.R. 56/1988;

f) la legge regionale 12/1990;

g) la legge regionale 19 agosto 1992, n. 41 (Interventi finanziari della Regione per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili);

h) la legge regionale 19 luglio 1995, n. 26 (Modificazioni alla legge regionale 5 aprile 1990, n. 12 (Testo unificato delle norme regionali per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93)).

La presente legge sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 16 aprile 1997

VIÉRIN

(*Omissis*)

97R0410

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1997, n. 8.

**Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 43 del 29 aprile 1997*)

(*Omissis*).

97R0380

## REGIONE UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 18 aprile 1997, n. 14.

#### Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 20 del 23 aprile 1997)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

#### PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI ED ISTITUZIONE DEL FONDO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

##### Art. 1.

##### *Programma di politica patrimoniale*

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legislazione statale detta norme sull'amministrazione e sull'uso del patrimonio immobiliare della Regione - nonché su quello delle aziende sanitarie locali finalizzato al Servizio sanitario regionale - al fine di semplificare le procedure, economizzare le spese correnti e reperire risorse per progetti di sviluppo economico e sociale e per conservare e migliorare il patrimonio immobiliare della Regione.

##### Art. 2.

##### *Programma di politica patrimoniale*

1. Il Consiglio regionale approva, con cadenza triennale, il Programma di politica patrimoniale, con il quale detta indirizzi alla Giunta regionale in ordine:

alla definizione di immobili da destinare a sede degli Uffici regionali;

alla valorizzazione dei beni immobili del demanio regionale, del patrimonio agro-forestale e del patrimonio disponibile.

2. In particolare, il Consiglio regionale assegna alla Giunta regionale obiettivi da realizzare nel triennio, relativi a programmi di intervento finalizzati al mantenimento, riuso o alienazione del patrimonio immobiliare stesso, individuando le risorse necessarie.

##### Art. 3.

##### *Piano attuativo*

1. In esecuzione del Programma di politica patrimoniale di cui all'art. 2, la Giunta regionale approva il piano attuativo annuale con il quale:

a) individua le unità immobiliari da destinare ad attività produttive o a progetti di sviluppo economico sociale;

b) ridefinisce per ogni singola unità immobiliare di cui al precedente punto sub a), l'appartenenza alle categorie del demanio, del patrimonio indisponibile e di quello disponibile, procedendo altresì alla modifica degli inventari di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;

c) definisce le modalità operative per la gestione del Fondo di cui al successivo art. 4.

2. La Giunta regionale informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle decisioni adottate in merito a quanto previsto al comma 1.

##### Art. 4.

##### *Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare*

1. È istituito nel bilancio regionale un apposito fondo denominato «Fondo speciale per la valorizzazione del patrimonio immobiliare».

2. A tale fondo affluiscono:

i proventi delle alienazioni dei beni immobili di proprietà regionale, i canoni di locazione e di concessione dei beni immobili;

quota parte dei fondi propri della Regione specificatamente destinati a tale finalità determinati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base delle indicazioni del programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2 e del piano attuativo di cui all'art. 3;

i finanziamenti ottenuti dalla Giunta regionale, ai sensi della normativa comunitaria e statale vigente, nonché da istituti di credito, nei limiti e con le modalità dalla stessa normativa indicate in rapporto al valore dei beni di cui sia stata deliberata l'alienazione;

i proventi derivanti dall'alienazione di quote dei fondi immobiliari;

i proventi distribuiti dai fondi immobiliari.

3. Sono imputate a tale fondo:

le spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione;

i costi delle ristrutturazioni dei beni immobiliari destinati all'alienazione;

le spese per la costituzione dei fondi immobiliari;

gli oneri derivanti dai ratei di rimborso dei prestiti agli istituti di credito.

##### Art. 5.

##### *Destinazione dei proventi del fondo speciale*

1. Il Consiglio regionale, annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, provvede a:

a) destinare i proventi di gestione del fondo speciale finalizzati alla realizzazione dei progetti indicati dal programma di politica patrimoniale di cui al precedente art. 2;

b) destinare una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi del fondo speciale per l'attivazione di programmi finalizzati al lavoro e alla occupazione.

##### Art. 6.

##### *Strumenti per il controllo e la verifica dei programmi per il lavoro e l'occupazione*

1. La Giunta individua adeguate forme di dialogo e concertazione sociale per la determinazione degli indirizzi di gestione delle risorse di cui alla lett. b) dell'art. 5, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

2. Per la gestione delle risorse di cui alla lett. b) dell'art. 5, la Giunta si avvarrà della Società finanziaria regionale per la promozione e lo sviluppo economico dell'Umbria - Sviluppumbria.

##### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Per le finalità di cui agli artt. 4 e 5 della presente legge è costituito un fondo mediante istituzione nella parte spesa del bilancio regionale del seguente capitolo denominato:

Cap. 6505 «Interventi connessi alla valorizzazione del patrimonio della Regione e delle Aziende sanitarie locali»;

Voce 1906: Spese relative ai costi di gestione delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare;

Voce 1907: Spese per la ristrutturazione dei beni immobili destinati all'alienazione;

Voce 1908: Spese per la costituzione di fondi immobiliari;

Voce 1909: Spese per il rimborso di prestiti agli Istituti di credito;

Voce 1910: Spese per programmi finalizzati al lavoro ed all'occupazione;

Voce 1911: Spese per la valorizzazione dei beni immobili e per interventi finalizzati al riuso o all'alienazione del patrimonio immobiliare.

2. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà provveduto alle necessarie dotazioni finanziarie.

3. Il fondo di cui al comma 1 viene alimentato, oltre che con stanziamenti annuali in sede di leggi di bilancio o di variazione agli stessi, anche con i proventi di cui all'art. 4 che saranno introitati ai seguenti capitoli di nuova istituzione dell'entrata denominati:

Cap. 2505: «Proventi derivanti: da alienazioni di beni immobili di proprietà regionale, canoni di locazione e di concessione di beni immobili e dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale»;

Cap. 2506: «Proventi derivanti dall'alienazione e gestione dei fondi immobiliari».

4. Il fondo di cui al comma 1 può essere altresì alimentato da eventuali apporti statali e comunitari secondo le modalità delle normative vigenti.

5. In relazione alle somme via via accertate di cui ai precedenti commi si provvederà con legge di bilancio o di variazione allo stesso ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di cui al comma 1.

6. Per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) è autorizzata, per l'anno 1997 la spesa di lire 500.000.000 da iscriverne in termini di competenza e di cassa al cap. 6505/voce 1910 istituito con la presente legge.

7. Al finanziamento dell'onere di cui al precedente comma si fa fronte quanto a lire 250.000.000 con pari disponibilità esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1997, Elenco n. 5, numero d'ordine 6, allegato a detto bilancio e quanto a lire 250.000.000 con riduzione sia in termini di competenza che di cassa, di pari stanziamento esistente sul cap. 2160 della spesa.

8. La Giunta regionale, a norma dell'art. 28 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale.

## TITOLO II

### DISCIPLINA DEI BENI REGIONALI

#### Art. 8.

##### *Disposizioni generali*

Per l'amministrazione dei beni regionali e l'attività contrattuale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1979, n. 1 con le modifiche e integrazioni di cui ai successivi articoli.

#### Art. 9.

##### *Competenze della Giunta regionale*

1. Compete alla Giunta regionale:

a) l'accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili e la loro assegnazione ad una delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11;

b) il trasferimento al patrimonio della Regione dei beni di demanio pubblico regionale che cessano dalla loro destinazione;

c) l'acquisto, l'alienazione e gli altri atti eccedenti ordinaria amministrazione sui beni patrimoniali indisponibili;

d) la concessione in comodato dei beni patrimoniali disponibili ed indisponibili ad enti ed aziende dipendenti, nonché ad enti locali per lo svolgimento di attività e compiti connessi con l'esercizio di funzioni delegate;

e) la concessione a terzi, anche privati, dell'uso particolare dei beni patrimoniali indisponibili della Regione compatibilmente con l'interesse generale della Regione e la natura del bene;

f) la deliberazione dei capitolati generali e speciali relativi ai vari tipi di contratti.

#### Art. 10.

##### *Stima dei beni*

1. Gli acquisti, le alienazioni, le permutate dei beni immobili sono disposte sulla base di preventiva stima effettuata dal competente ufficio della Giunta regionale che può avvalersi di apposita perizia asseverata, previa verifica di congruità da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

2. Il prezzo di stima determinato ai sensi del comma 1, è soggetto a revisioni periodiche in relazione, sia all'andamento del mercato immobiliare, sia delle variazioni di percentuale verificatesi tra gli indici generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relative all'ultimo triennio.

#### Art. 11.

##### *Alienazioni*

1. L'alienazione dei beni immobili e dei diritti reali sui beni immobili, del patrimonio disponibile deve essere effettuata per un prezzo di stima determinato ai sensi del precedente articolo.

2. In deroga al precedente comma l'alienazione di un complesso di beni immobili e di diritti reali su immobili funzionali alla realizzazione di un progetto di gestione - le cui finalità siano fatte proprie dalla Giunta regionale - può essere effettuata, in favore del soggetto che si assume la responsabilità della gestione, ad un prezzo inferiore fino ad un massimo del 10 per cento a quello di stima.

3. I beni immobili e i diritti reali su beni immobili possono essere alienati o ceduti mediante apporto a fondi immobiliari chiusi.

#### Art. 12.

##### *Modalità di alienazione, cessione e gestione*

1. All'alienazione e gestione dei beni immobili e dei diritti reali su beni immobili provvede la Giunta regionale o direttamente o con affidamento di mandato a società a partecipazione regionale, ovvero con affidamento di mandato a società di servizi specializzate nel settore immobiliare individuate a seguito di avviso pubblico.

2. La Giunta regionale può sottoscrivere quote di fondi immobiliari chiusi, ai sensi dell'art. 14/bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 e successive modifiche, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali su immobili suscettibili di valorizzazione e di proficua gestione economica, dandone comunicazione alla competente commissione consiliare.

#### Art. 13.

##### *Permute*

1. Alla permuta si provvede, di norma, mediante avviso pubblico. Tale procedura non si applica quando i beni da acquisire sono di proprietà dello Stato o di altri enti o aziende pubbliche.

#### Art. 14.

##### *Patrimonio agricolo forestale*

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23, sono sostituiti dal seguente:

«Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte le alienazioni dei singoli beni del patrimonio agricolo-forestale in conformità alla presente legge e agli atti di programmazione di politica patrimoniale triennale e del relativo piano attuativo annuale».

#### Art. 15.

##### *Uso della proprietà pubblica*

1. Gli artt. 12 e 13 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, sono sostituiti dal seguente:

«1. I beni in proprietà pubblica per natura e/o per destinazione - demanio e patrimonio indisponibile - possono formare oggetto di:

a) uso pubblico generale;

b) uso diretto dell'Amministrazione regionale o degli Enti pubblici delegati;

c) uso particolare comunque compatibile con l'interesse generale regionale, la natura del bene e la sua destinazione, mediante concessione, a titolo oneroso, a soggetti pubblici e privati;

2. Il canone delle concessioni è stabilito sulla base dei valori di mercato. A tale scopo la Giunta regionale, con proprio atto, detta indirizzi agli enti delegati per l'individuazione di parametri omogenei, di riferimento per la determinazione dei canoni stessi».

#### Art. 16.

##### *Cessione in comodato dei beni immobili agli enti delegati*

1. L'art. 18 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11, è sostituito dal seguente:

«1. I beni destinati a sedi di uffici o comunque, utilizzati per lo svolgimento di attività il cui esercizio è delegato, vengono ceduti in comodato all'ente delegato con vincolo di destinazione.

2. I beni sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi connessi e con le relative pertinenze e dotazioni.

3. La cessione in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestione dei beni ceduti».

#### Art. 17.

##### *Norma transitoria*

1. Per l'approvazione del primo programma triennale di cui all'art. 2, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo progetto in occasione della presentazione del disegno di legge sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

2. Fino all'approvazione del programma di cui al comma 1, restano validi gli indirizzi contenuti nella deliberazione del Consiglio regionale n. 671 dell'11 ottobre 1994 concernente: «Programma di politica patrimoniale», come modificata con deliberazione n. 739 del 17 febbraio 1995.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al programma di cui al comma 2 le variazioni ed integrazioni ritenute necessarie, senza la competente commissione consiliare.

#### TITOLO III

##### NORME SUL PATRIMONIO DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

#### Art. 18.

##### *Gestione dei beni*

1. Entro il 30 giugno 1998 le aziende sanitarie individuano tra i beni immobili da reddito loro trasferiti ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dal comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 51:

a) i beni da apportare ad un fondo immobiliare chiuso ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86;

b) i beni da gestire direttamente o da affidare in gestione, anche ai fini di una loro dismissione, con le modalità di cui all'art. 12, comma 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 18 aprile 1997

BRACALENTE

97R0370

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**  
LITOLIBROCARTA  
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 146  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonvallazione Occidentale, 10

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherle, 68
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via del Gott, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30/32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 28/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA S.a.s.  
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA L'ATENE0  
Viale Augusto, 168/170  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portalba, 20/23  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merilani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA TRAMA  
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Cripei
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
EDINFORM S.a.s.  
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA RINASCITA  
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA EDIZIONI LINT  
Via Romagna, 30  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
CARTOLIBRERIA LE MUSE  
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA  
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 81/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 98  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Maggiore, 121  
CARTOLIBRERIA MASSACCESI  
Viale Manzoni, 53/C-D  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 5  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLIBRERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO  
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE  
Via del Coll. 5

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA ANTICA E MODERNA  
LORENZELLI  
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
CARTOLIBRERIA CORRIDONI  
Via Corrdoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mantana, 15  
NANI LIBRI E CARTE  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
LIBRERIA DEL CONVEGNO  
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Piazza Risorgimento, 10  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Caimi, 14

**Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**

LIBRERIA PIROLA DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

**MARCHE**

◇ **ANCONA**

LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**

LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mamelli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**

LA BIBLIOPILA  
Viale De Gasperi, 22

**MOLISE**

◇ **CAMPOBASSO**

CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81/83  
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.  
Via Caprighione, 42-44

**PIEMONTE**

◇ **ALBA**

CASA EDITRICE ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**

LIBRERIA BORELLI  
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**

LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**

CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32

◇ **TORINO**

CARTIERE MILIANI FABRIANO  
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**

LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mamelli, 55 - Intra

**PUGLIA**

◇ **ALTAMURA**

LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**

LIBRERIA PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**

LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO  
Via Dante, 21

◇ **LECCE**

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**

LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**

LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**

LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

◇ **CAGLIARI**

LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**

LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**

LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11

**SICILIA**

◇ **ACIREALE**

CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.s.a.s.  
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**

TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica del Templi, 17

◇ **ALCAMO**

LIBRERIA PIPITONE  
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**

LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**

CARTOLIBRERIA MAROTTÀ & CALIA  
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**

LIBRERIA ARLIA  
Via Vittorio Emanuele, 62  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393

LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**

LIBRERIA BUSCEMI  
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**

LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**

LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villaormosa, 28  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185

LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15/19

LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37

LIBRERIA FLACCOVIO DARIO  
Viale Ausonia, 70

LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallietti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**

LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**

LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8

LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

◇ **AREZZO**

LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**

LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO

Via de' Martelli, 22 R  
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-  
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**

NUOVA LIBRERIA S.n.c.  
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**

LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23/27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B

◇ **LUCCA**

LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45/47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19

◇ **PISA**

LIBRERIA VALLERINI  
Via del Mille, 13

◇ **PISTOIA**

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**

LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**

LIBRERIA TICCI  
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**

LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

◇ **BOLZANO**

LIBRERIA EUROPA  
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**

LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

◇ **FOLIGNO**

LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**

LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**

LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

◇ **CONEGLIANO**

CARTOLERIA CANOVA  
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**

IL LIBRACCIO  
Via Portello, 42  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**

CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**

CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin  
LIBRERIA GOLDONI  
Via S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43

◇ **VICENZA**

LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997  
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997*

### PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili*

<p><b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 440.000</li> <li>- semestrale ..... L. 250.000</li> </ul> <p><b>Tipo A1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 360.000</li> <li>- semestrale ..... L. 200.000</li> </ul> <p><b>Tipo A2</b> - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 100.000</li> <li>- semestrale ..... L. 60.000</li> </ul> <p><b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.500</li> <li>- semestrale ..... L. 60.500</li> </ul> <p><b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 236.000</li> <li>- semestrale ..... L. 130.000</li> </ul>	<p><b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 92.000</li> <li>- semestrale ..... L. 59.000</li> </ul> <p><b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 231.000</li> <li>- semestrale ..... L. 126.000</li> </ul> <p><b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 960.000</li> <li>- semestrale ..... L. 514.000</li> </ul> <p><b>Tipo F1</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- annuale ..... L. 850.000</li> <li>- semestrale ..... L. 450.000</li> </ul>
--	---

*Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami .....	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.500

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 8.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) .....	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale .....	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) .....	L. 4.000

*N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.*

### PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 410.000
Abbonamento semestrale .....	L. 245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.550

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**  
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 0 0 9 7 \*

**L. 3.000**